

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

Doc. VI

n. 2

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

2° ELENCO

(prima quindicina del mese di dicembre 1994)

—————
Comunicato alla Presidenza il 16 dicembre 1994
—————

MODULARIO
C. C. 2



Corte dei Conti

SEGRETARIATO GENERALE

E L E N C O delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1994.

PARTE I - DECRETI


- 1) Decreti dell'Amministratore straordinario dell'ANAS nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8 settembre 1994 e decreto n. 1765 in data 24 settembre 1994.

Allegati: Copia autentica della deliberazione delle Sezioni riunite n. 91/E del 7 dicembre 1994 e relativi atti.

PARTE II - MANDATI

NEGATIVO

n. 91/E



Repubblica Italiana
la
Corte dei Conti
in
Sezioni Riunite
nell'adunanza del 7 dicembre 1994

Visti i decreti dell'Amministratore straordinario dell'ANAS nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8 settembre 1994 con i quali sono stati confermati precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria statale in Valtellina; Visto il decreto dell'Amministratore straordinario dell'ANAS n. 1765 in data 24 settembre 1994 concernente la conferma dei decreti ministeriali n. 939 del 29 aprile 1991 e n. 2326 del 17 luglio 1991 riguardanti i lavori di costruzione della superstrada Bolzano-Merano;

Vista la deliberazione n. 99/94 in data 2 giugno 1994 con la quale la Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ai provvedimenti a suo tempo emanati (nel periodo ottobre-dicembre 1991) dal Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS riguardanti medesimi lavori di ripristino della rete viaria in Valtellina per i quali erano stati stipulati contratti a trattativa privata con varie associazioni temporanee di imprese, avendo riscontrato che nelle fattispecie sottoposte al suo esame non ricorrevano le condizioni di eccezionale urgenza derivanti da avvenimenti imprevedibili dal soggetto appaltante nè, in due di esse, le "ragioni tecniche" per potersi fare luogo alla trattativa privata, in applicazione dell'art. 5, lettere d) e b) della legge 8 agosto 1977, n. 584;

Vista la deliberazione n. 129/94 in data 12 ottobre 1994 con la quale la Sezione del controllo ha nuovamente ricusato il visto e la conseguente registrazione ai suindicati provvedimenti dell'Amministratore straordinario dell'ANAS riguardanti la rete viaria in Valtellina, corredati ciascuno di un ordine scritto rivolto dal Ministro dei lavori pubblici al competente Direttore centrale dell'Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 64

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e a motivo di ciò sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. i) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto dichiarati illegittimi sotto il profilo della atipicità del procedimento seguito e comunque non idonei, in base alle motivazioni per la prima volta addotte dall'Amministrazione, a rimuovere i vizi riscontrati nella precedente deliberazione n. 99/94;

Vista la deliberazione n. 15/94 adottata dalla Sezione del controllo in data 25 novembre 1993 con la quale è stato ricusato il visto e la conseguente registrazione ai decreti dell'ANAS n. 939 e n. 2326 rispettivamente del 29 aprile e 17 luglio 1991 concernenti l'autorizzazione all'anticipazione contrattuale e l'approvazione del progetto per la realizzazione della superstrada Bolzano-Merano, avendo la stessa rilevato l'insussistenza dei requisiti di eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili invocati dall'Amministrazione al fine di giustificare il ricorso alla trattativa privata, a termini dell'art. 5, lett. d) della citata legge n. 584/1977;

Vista la deliberazione n. 130/94 in data 27 ottobre 1994 con la quale la Sezione del controllo ha nuovamente ricusato il visto e la conseguente registrazione al suindicato provvedimento dell'Amministratore straordinario dell'ANAS (n. 1765 del 24 settembre 1994) riguardante la superstrada Bolzano-Merano, corredato dell'ordine scritto del Ministro e per ciò sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. i) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non ravvisando in alcuni motivi adottati ex novo dall'Amministrazione elementi tali da superare le valutazioni espresse nella precedente deliberazione n. 15/94;

Vista la deliberazione in data 11 novembre 1994 con la quale il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ha statuito che i citati decreti debbano avere corso, ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la nota n. 9706/36 in data 18 novembre 1994 del Ministro dei lavori pubblici diretta al Presidente della Corte dei conti nella quale, oltre a richiamare le ragioni di eccezionale urgenza poste a base degli affidamenti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e le recenti disposizioni volte a favorire il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici, si rappresenta l'esigenza che è indispensabile sanare una situazione di particolare rilevanza economica e sociale che interessa la definitiva realizzazione, in tempi brevi, delle opere innanzi menzionate in avanzato stato di esecuzione, per cui il Consiglio dei Ministri ha adottato la risoluzione di dare corso ai provvedimenti in questione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 91/SR/E in data 30 novembre 1994 con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo sono state convocate per l'adunanza odierna ai fini della pronuncia sulla richiesta del Governo;

Udito il relatore consigliere dott. Rosario Elio Baldanza e il rappresentante dell'Amministrazione dott. Luigi Giovinazzi

Considerato che, a seguito della richiesta del Governo spetta alle Sezioni Riunite, in base all'art. 25 del T.U. sulla Corte dei conti dianzi menzionato, valutare se sia "cessata la causa del rifiuto" di registrazione; Esaminati gli atti e considerato che da essi non emergono elementi che inducano a ritenere superate le valutazioni effettuate dalla Sezione del controllo nelle deliberazioni innanzi indicate, tanto più che l'Amministrazione con il suo operato ha contravvenuto a disposizioni di legge poste in essere in attuazione di direttive comunitarie (citata legge n. 584/1977 e decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406);

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 25 del T.U. ora richiamato, va ordinata la registrazione dei ripetuti provvedimenti ed apposto ai medesimi il visto con riserva

P.Q.M.


ordina che i decreti dell'Amministratore straordinario dell'ANAS nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8 settembre 1994 e il decreto n. 1765 in data 24 settembre 1994 siano registrati previa apposizione del visto con riserva.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.


Il relatore




Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO GENERALE



Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARIO
Lavori Pubblici - 5



Ministero dei Lavori Pubblici

GABINETTO

N° 9706/36-ec



AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI
Via Baiamonti, 25
R O M A

OGGETTO: Richiesta di registrazione con riserva di provvedimenti dell'A.N.A.S.

Si premette che la Sezione del Controllo di codesta Corte, nell'adunanza del 12 ottobre 1994, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione dei decreti dell'Amministratore Straordinario dell'A.N.A.S. nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8/9/1994 con i quali vengono confermati precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria in Valtellina, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del Controllo - VIII Collegio - nell'adunanza del 2 giugno 1994.

Inoltre, la medesima Sezione del Controllo, nell'adunanza del 27 ottobre 1994, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto dell'Amministratore Straordinario dell'A.N.A.S. n. 1765 in data 24/9/1994 concernente la conferma dei precedenti provvedimenti approvativi del progetto e del contratto riguardante i lavori di costruzione della superstrada Bolzano-Merano, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del Controllo con deliberazione n. 15/94 del 25 novembre 1993.

Il rifiuto del visto è stato, in sintesi, motivato dal mancato riconoscimento delle ragioni di eccezionale urgenza e, in due casi, delle ragioni tecniche che giustificano il ricorso alla trattativa privata nelle suindicate fattispecie a termini dell'art. 5, lettere d) e b), della legge 8/8/1977, n. 584.

Le ragioni di eccezionale urgenza e le ragioni tecniche poste a base degli affidamenti in parola, peraltro già richiamate nei voti del Consiglio di Amministrazione dell'A.N.A.S. che espresse a suo tempo parere favorevole sugli affidamenti medesimi, sono state illustrate nelle controdeduzioni aziendali ai rilievi formulati al riguardo dalla Delegazione di codesta Corte presso il Ministero dei Lavori Pubblici, nonché nel corso della discussione dinanzi alla anzidetta Sezione del Controllo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tale sede, oltre alle ragioni di legalità, è stato chiaramente evidenziato che il regolare proseguimento dei lavori approvati con i decreti non registrati risponde ad evidenti motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico.

Non può, infatti, ignorarsi che è indispensabile sanare una situazione di particolare rilevanza economica e sociale che interessa la definitiva realizzazione e, quindi, la fruibilità, in tempi brevi, di importanti opere in avanzato stato di esecuzione, con conseguenti rilevanti riflessi sull'occupazione e sull'economia del Paese.

Non può, altresì, ignorarsi che anche di recente sono state emanate disposizioni (vedi decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, reiterato con il successivo decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551) tese a favorire il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici.

Ciò premesso, poiché nei casi in esame si è ritenuto sussistessero valide ragioni per richiedere la registrazione con riserva dei provvedimenti in parola, la questione è stata sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri il quale, nella seduta dell'11 novembre u.s., ha deliberato che i medesimi debbano avere corso.

Si trasmette, pertanto, per l'adozione degli atti di competenza, copia conforme della suindicata delibera in data 11 novembre 1994.

Roma, li 18 NOV. 1994

IL MINISTRO





Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riunione del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1994
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

OMISSIS

Si approva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici



"Risoluzione che debbano aver corso i decreti nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508; 4510 e 4512, in data 8 settembre 1994, e n. 1765, in data 24 settembre 1994, adottati dall'Amministratore straordinario dell'ANAS, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera n), della legge n.400 del 1988 e per gli effetti di cui all'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto n.1214 del 1934".

OMISSIS

IL PRESIDENTE: BERLUSCONI
IL SEGRETARIO: LETTA

Per estratto conforme al processo verbale.

Roma, 11 novembre 1994

IL CAPO DELL'UFFICIO



SEZIONE DEL CONTROLLO

ADUNANZA 27 ottobre 1994 ARGOMENTO N. 1

Deliberazione n. 130/94

Repubblica Italiana

La

Corte dei conti

in Sezione del Controllo

nell'adunanza del 27 ottobre 1994 - Collegio IV

composto dai seguenti magistrati:

- 1) ANGELINI dott. Ferdinando - Presidente di Sezione;
- 2) MARTELLI dott. Vincenzo - Consigliere (relatore);
- 3) PATUMI dott. Angelo - Consigliere;
- 4) GRANATIERO dott. Carlo - Consigliere;
- 5) DE SALVO dott. Antonio - Consigliere;
- 6) RÖSSLER dott. Josef Herman - Consigliere;
- 7) FRITTELLA dott. Antonio - Consigliere.

Visto il decreto dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. n.1765 in data 24 settembre 1994 concernente la conferma, in ogni loro statuizione, dei decreti ministeriali n.939 del 29 aprile 1991 e n.2326 del 17 luglio riguardanti i lavori di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo con deliberazione n.15/94 del 25 novembre 1993;

Vista la relazione del Consigliere capo della Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici n.68 in data 7 ottobre 1994;

Vista l'ordinanza in data 20 ottobre 1994 con la quale il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidente della Corte dei conti ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del citato decreto n.1765 alla Sezione del controllo - IV Collegio, all'uopo convocandolo per l'adunanza odierna;

Vista la nota in data 21 ottobre 1994, n.11254 con la quale la Segreteria della Sezione ha trasmesso copia della relazione e dell'ordinanza summenzionata al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto, all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Direzione Centrale Amministrativa -, ed al Ministero del tesoro - Gabinetto e Rag. Gen. dello Stato - I.G.F.;

Visti l'art.1, 2° comma, della legge 21 marzo 1953, n.161, e l'art.3, 1° comma, lett. i) della legge 14 gennaio 1994, n.20;

Udito il relatore consigliere Vincenzo Martelli;

Intervenuto il rappresentante dell'A.N.A.S., non comparsi quelli delle altre Amministrazioni;

Ritenuto in

FATTO

Con la deliberazione n.15/94 in data 25 novembre 1993 la Sezione del controllo dichiarò non conformi a legge alcuni provvedimenti con i quali l'A.N.A.S. aveva corrisposto a ditte affidatarie di opere stradali le anticipazioni contrattuali previste dalla normativa vigente ed aveva approvato i contratti a trattativa privata con esse stipulati. Tra i provvedimenti suddetti erano compresi quelli adottati in data 29 aprile 1991 e 17 luglio 1991, contraddistinti, rispettivamente, con i nn.939 e

2326, relativi ai lavori necessari per la realizzazione della Superstrada Bolzano-Merano nel tratto Lana-Terlano, lungo la S.S. n.38.

In tutti i casi sottoposti al suo esame la Sezione aveva rilevato l'insussistenza dei requisiti connotanti l'imperiosa urgenza che era stata invocata dall'Amministrazione al fine di giustificare la deroga alle normali procedure concorsuali.

Con decreto n.1367 in data 8 marzo 1994, il Ministro dei lavori pubblici pro tempore, nella sua qualità di Presidente dell'A.N.A.S., confermava in ogni loro statuizione i due richiamati decreti ministeriali e disponeva, altresì, l'invio dell'atto stesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20, art.3, primo comma, lettera i).

Con foglio di osservazioni n.23 del 21 marzo 1994, il competente Ufficio di controllo, nel richiedere all'Amministrazione di esplicitare il fondamento normativo della disposta conferma e nel rilevare la mancata allegazione dell'ordine scritto di cui alla norma testé citata, eccepiva che il nuovo provvedimento risultava basato sulle medesime motivazioni poste a giustificazione di quelli confermati e, comunque, non in linea con la netta demarcazione di compiti e funzioni operata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche, fra organi di direzione politica e organi di gestione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito della suddetta nota istruttoria l'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. ha emesso in data 24 settembre 1994 il decreto n.1765 indicato in epigrafe, corredato dell'ordine scritto del Ministro datato 26 settembre 1994, con il quale ha annullato il decreto ministeriale n.1367/94 ed ha confermato i decreti nn.939 e 2326 del 1991, oggetto della citata pronuncia della Sezione del controllo, senza peraltro fornire alcun chiarimento in ordine alla norma di legge posta a base della conferma.

Il provvedimento è stato motivato, oltre che dalle ragioni già esplicitate negli atti confermati al fine di giustificare il ricorso alla trattativa privata, anche dalle seguenti testuali considerazioni:

a) il 3° comma dell'art.14 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n.493, prevede la stipula e l'approvazione dei contratti di appalto dei lavori che abbiano formato oggetto di consegna anticipata sotto le riserve di legge;

b) in applicazione di tale disposizione è stata emanata la direttiva 23 giugno 1993 da parte del Ministero dei lavori pubblici;

c) il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto non registrato (sc. il D.M. n.2326/1991) appare necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di opportunità e di convenienza che non


possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;

d) la registrazione del medesimo decreto consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera che appare indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate, estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi delle comunicazioni e della sicurezza stradale;

e) tale esigenza è stata ulteriormente ribadita dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano il quale ha altresì rappresentato di temere, qualora il blocco dei lavori divenisse definitivo, gravi problemi di ordine pubblico.

Con relazione n.68 in data 7 ottobre 1994 il Consigliere capo della Delegazione della Corte dei conti per il controllo sugli atti del Ministero dei lavori pubblici ha segnalato al Presidente della Corte dei conti ed al Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo preventivo che, a suo avviso, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del provvedimento de quo comporta la risoluzione di alcune questioni di massima di particolare importanza.

La prima attiene all'interpretazione ed alla corretta applicazione dell'art.64 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, secondo il quale l'ordine scritto del Ministro al Direttore della Ragioneria deve essere preceduto da un atto col quale il secondo abbia contestato al primo l'esistenza di motivi d'irregolarità ostativi, a suo giudizio, dell'ulteriore corso del



provvedimento. Nella specie non risultava, invero, alcuna preventiva contestazione da parte dell'organo di controllo interno.

La seconda concerne il fondamento normativo del procedimento a seguito del quale l'A.N.A.S. ha confermato i provvedimenti già dichiarati illegittimi dalla Sezione del controllo poiché, secondo il Consigliere referente, il potere di riesaminare precedenti provvedimenti, introdotto da leggi recenti, sarebbe esercitabile nei confronti di fattispecie diverse da quelle all'esame.

La terza, infine, è subordinata alla soluzione della seconda e riguarda l'oggetto della pronuncia di questo Collegio, ove venisse accertato che la P.A. possa avvalersi di detto potere anche nel caso in argomento.

Il Presidente della Corte dei conti, avendo ritenuto sussistenti le esposte questioni, con ordinanza del 20 ottobre 1994 ha deferito, per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità e per il controllo su atti di cui all'art.3, terzo e ottavo comma della legge 14 gennaio 1994, n.20, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei menzionati provvedimenti alla Sezione del controllo - IV Collegio - all'uopo convocato per l'adunanza odierna. In questa il rappresentante dell'A.N.A.S., dopo aver esposto sinteticamente le vicende che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare il provvedimento di conferma, ha affermato che lo stesso

rinviene il suo supporto normativo nell'art.3, primo comma, lett. i) della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Considerato in

DIRITTO

Questo Collegio ha affrontato e risolto questioni identiche a quelle oggi sottoposte al suo vaglio nell'adunanza del 12 ottobre 1994.

In proposito è stato ritenuto, da un lato, che, essendo stato l'ordine scritto impartito dal Ministro al Direttore della Ragioneria pur in mancanza di una preventiva formale contestazione da parte di questi, tale omissione abbia riverberato i suoi effetti sul decreto inviato a questa magistratura per l'esercizio del controllo preventivo rendendolo illegittimo; dall'altra, che nessuna norma di legge consenta all'Amministrazione di riesaminare e confermare provvedimenti dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo in sede di riscontro sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche. Alla riferita conclusione il Collegio era pervenuto escludendo che nel caso da decidere potessero trovare applicazione recenti norme che, in via eccezionale, prevedevano tale riesame, e cioè l'art.3, terzo ed ottavo comma, della legge n.20/94, l'art.24, secondo comma, della legge 23 dicembre 1993, n.559, e l'art.14, quarto comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39. Né appare pertinente il richiamo operato dall'Amministrazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'art.3, primo comma, lett. i) della legge n.20/94, in quanto tale norma può costituire il fondamento dell'attuazione del procedimento del controllo preventivo, ma di per sé non offre alcun supporto all'effettuato riesame degli atti pregressi.

La soluzione negativa delle questioni testé esposte, da condividere in questa sede perché fondata su motivazioni immuni da vizi logici, potrebbe considerarsi assorbente rispetto ad altri profili offerti dalla vicenda in trattazione.

Non va, tuttavia, dimenticato che, a seguito dell'ordine scritto, è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità un provvedimento che, fondandosi su ragioni parzialmente diverse da quelle addotte a sostegno degli atti confermati e presentando, quindi, rispetto a questi ultimi il carattere della novità, postula una pronuncia collegiale che estenda la sua indagine anche all'esame dell'ammissibilità e della fondatezza o meno delle ragioni medesime. Di queste, alcune (quelle riguardanti la necessità di ultimare l'opera intrapresa al fine di sovvenire alle esigenze delle popolazioni interessate, nonché le temute conseguenze che il blocco dei lavori potrebbe causare sull'ordine pubblico), concernendo aspetti di merito, non possono trovare ingresso in sede di controllo di legittimità; dell'altra, invece, che si sostanzia nell'asserita necessità di dare esecuzione ad una norma di legge (e cioè al terzo comma dell'art.14 della legge 4 dicembre 1993, n.493), devono essere valutati gli effetti eventualmente ricadenti sui primitivi

provvedimenti. In proposito, giova rammentare che l'art.19, 3° comma, del decreto-legge 7 giugno 1993, n.180, prescrisse che "alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'A.N.A.S. e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'art.337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica".

In relazione alla norma ora citata il Ministro dei lavori pubblici con direttiva n.160 del 23 giugno 1993 - nel richiamare le precedenti istruzioni impartite con la circolare in data 12 giugno 1993, n.144, con le quali aveva ordinato la sospensione dell'iter procedurale di 68 contratti di appalto - dispose la revoca di detta sospensione al fine di evitare un enorme presumibile contenzioso con le imprese affidatarie, nonché di fronteggiare la crisi occupazionale. Con deliberazione n.127/93 del 22 luglio 1993 la Sezione del controllo della Corte dei conti ammise al visto la suddetta direttiva unicamente per quanto attiene alla disposta revoca della precedente con la quale era stata ordinata la sospensione dei lavori, restando impregiudicato il giudizio sui singoli decreti approvativi dei contratti al momento in cui gli stessi sarebbero stati rassegnati al controllo. In particolare - come si legge nella parte motiva della deliberazione - la Sezione ritenne che il disposto del terzo comma dell'art.19 menzionato

Vincenzo Di Lorenzo



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non esercitasse influenza alcuna nei casi in cui lavori d'importo superiore alla c.d. soglia comunitaria fossero stati affidati in violazione delle norme contenute nelle direttive CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Decaduto per decorrenza dei termini sia il decreto-legge n.180/1994, sia il successivo n.280 presentato in data 6 agosto 1994, contenente identiche prescrizioni, la norma de qua è stata riprodotta dal terzo comma dell'art.14 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n.493. In sede di conversione presso la Camera dei Deputati (atto n.3196) il relatore, nel puntualizzare che scopo della norma stessa è quello di "prevedere una cautela ulteriore per la stipula dei contratti dell'A.N.A.S. che siano stati consegnati per ragioni di urgenza appena dopo la loro deliberazione", sottolineò testualmente "Si vuole in sostanza che l'Amministrazione, nel caso di specie l'A.N.A.S., in presenza di un considerevole numero di casi di affidamento con urgenza, non pervenga alla stipula dei contratti se non dopo un riesame della situazione ed, in particolare, dell'elemento prezzo. Di fronte a tali casi si ritiene che una ulteriore precauzione debba essere adottata ed essa possa utilmente consistere in una ulteriore verifica a tutela degli interessi dell'erario".


La riferita esposizione consente di considerare priva di qualsiasi pregio la motivazione della quale si discute sia perché

i lavori oggetto del decreto n.2326 del 17 luglio 1991 non figurano tra quelli sospesi in ottemperanza alla circolare del 12 giugno 1993 poi revocata con la successiva del 23 giugno 1993, né potevano esservi compresi in quanto il relativo contratto di appalto era stato già formalmente stipulato sin dal 24 aprile 1991; sia perché, essendo il loro importo superiore ai 5 milioni di ECU, l'affidamento di essi a trattativa privata avrebbe potuto essere disposto nei soli casi contemplati tassativamente dalle pertinente normativa CEE, sia perché sarebbe assurdo ritenere che una norma tendente a tutelare maggiormente gli interessi dell'Erario possa nel contempo costituire il fondamento legittimante un provvedimento già dichiarato non conforme a legge da questa Corte

P.Q.M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. n.1765 del 24 settembre 1994.

Così deciso in Roma,



IL PRESIDENTE

Palumbo Arcilini

IL RELATORE

Vincenzo Martelli

Depositato in Segreteria il 30 NOV. 1994

IL DIRIGENTE SUPERIORE
DIR.TTORE DELLA SEGRETERIA
dott. Edoardo Romani

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Corte dei Conti
Sezione del controllo
sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato

Prot. N. 11254 Allegati.....

Roma..... 19.....

Al Ministero dei Lavori Pubblici
 - Gabinetto -

ROMA

All'Azienda Nazionale Autonoma delle
 Strade - Direzione Centrale Anun.va -
 Gestione Lavori Settore 1°

ROMA

Al Ministero del Tesoro
 - Gabinetto -

ROMA

Al Ministero del Tesoro
 - Rag.Gen.Stato - I.G.F.

ROMA

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO

Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del decreto dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. n° 1765 in data 24 settembre 1994 concernente la conferma, in ogni loro statuizione, dei decreti ministeriali n° 939 del 29 aprile 1991 e n° 2326 del 17 luglio 1991 riguardanti i lavori di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo con deliberazione n° 15/94 del 25 novembre 1993.

Con riferimento al carteggio intercorso relativamente ai provvedimenti indicati in oggetto, si trasmettono, a norma e per gli effetti dell'art. 24 del vigente testo unico di leggi sulla Corte dei conti, nel testo modificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 161, copia della relazione e dell'ordinanza in data 20 ottobre 1994 con la quale il Signor Presidente della Corte ha convocato per il giorno 27 ottobre 1994, alle ore 10, nell'aula delle adunanze sita al primo piano della sede di Via Baiamonti, il IV Collegio della Sezione del controllo per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità e per il controllo sugli atti di cui all'art. 3, terzo e ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ai fini dell'esame dei suddetti provvedimenti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE
 dot. *Edoardo Romani*

fm/94



Mod. 2

Corte dei Conti

Sezione del controllo
Il Presidente

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le Ordinanze presidenziali nn. 34/94 e 35/94 del 22 aprile 1994;

Visto il decreto dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. n° 1765 in data 24 settembre 1994 concernente la conferma, in ogni loro statuizione, dei decreti ministeriali n° 939 del 29 aprile 1991 e n° 2326 del 17 luglio 1991 riguardanti i lavori di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo con deliberazione n° 15/94 del 25 novembre 1993;

Vista la relazione del Consigliere capo della Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici in data 7 ottobre 1994 con la quale si manifestano dubbi sulla legittimità del provvedimento in questione;

Ritenuta l'opportunità, essendo necessaria la risoluzione di questione di massima di particolare importanza, di deferire alla Sezione del controllo, ai sensi del II° comma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, che sostituisce l'art. 24 del T.U. di leggi sulla Corte dei conti la questione sopra citata;

Udito il Consigliere medesimo;

ORDINA

Il IV Collegio della SEZIONE DEL CONTROLLO per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità e per il controllo su atti di cui all'art. 3, terzo e ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è convocato per il giorno 27 ottobre 1994, alle ore 10, nell'aula delle adunanze sita al primo piano della sede di Via Baiamonti, per provvedere sul seguente ordine del giorno:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del decreto dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. n° 1765 in data 24 settembre 1994 concernente la conferma, in ogni loro statuizione, dei decreti ministeriali n° 939 del 29 aprile 1991 e n° 2326 del 17 luglio 1991 riguardanti i lavori di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo con deliberazione n° 15/94 del 25 novembre 1993;

(Relatore: dott. MARTELLI)

Copia della relazione e della presente ordinanza sarà comunicata al Ministero dei lavori pubblici nonché, per quanto lo riguarda, al Ministero del tesoro, ai fini previsti dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, che sostituisce l'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

Roma, 20 ottobre 1994

IL PRESIDENTE



Dir. Centr. Amm/va-Gest. Lavori
Segreteria



N° 359 -

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DIREZIONE GENERALE

RELAZIONE

OGGETTO: Convocazione della Sezione del Controllo della Corte dei Conti. Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del decreto dell'Amministratore Straordinario dell'A.N.A.S. n.1765 in data 24.9.1994 concernente la conferma, in ogni loro statuizione, dei decreti ministeriali n.939 del 29.4.1994 e n.2326 del 17.7.1991 riguardanti i lavori di costruzione della Superstrada Bolzano - Merano, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del Controllo con deliberazione n. 15/94 del 25.11.1993.

Come è noto, nell'adunanza del 25.11.1993, la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conformi a legge i provvedimenti predisposti per il pagamento dell'anticipazione sul prezzo contrattuale nonché per l'approvazione del progetto dei lavori in argomento e del contratto a trattativa privata stipulato con l'Associazione Temporanea di imprese "PIZZAROTTI - MONDELLI - RABBIOSI".

Ad integrazione dell'appunto in data 14.6.1994 con il quale sono state riassunte le vicende che hanno portato alla sospensione dei suddetti lavori, si fa presente quanto segue: con decreto 24.9.1994, n. 1765, l'Amministratore Straordinario dell'A.N.A.S. ha confermato in ogni loro statuizione i predetti provvedimenti, già dichiarati non conformi a legge.

Detto decreto è stato corredato da un ordine scritto rivolto dal Sig. Ministro al Direttore Centrale dell'Ufficio di Ragioneria dell'A.N.A.S. ai sensi dell'art.64 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.

Il decreto stesso è stato, poi, inviato, per il visto preventivo, alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, lett. i), della legge 14.1.1994, n. 20.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il decreto in questione è stato emanato per i seguenti motivi:

- avverso il progetto dei lavori di cui trattasi, che l'A.N.A.S. in conformità a quanto rappresentato dal Consiglio di Amministrazione con voto n. 837 del 18.10.1988 si era determinata ad affidare mediante licitazione privata, è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato da parte del W.W.F.;
- nelle more della definizione del ricorso si sono, però, verificati degli avvenimenti imprevedibili che hanno indotto la A.N.A.S. medesima ad affidare a trattativa privata i lavori stessi;
- nel frattempo, infatti, la situazione inerente la sicurezza della circolazione sulla strada Bolzano - Merano si era imprevedibilmente aggravata, come fatto presente dal competente Capo Compartimento con lettera 27.6.1989, n. 14896, il quale, altresì, allegava copia dei giornali locali riportanti la notizia di incidenti anche mortali susseguitisi nell'arco di pochi giorni;
- inoltre il Presidente della Giunta della Provincia di Bolzano, con telegramma del 5.7.1989, rappresentava lo stato di fermento delle popolazioni locali con possibili turbative dell'ordine pubblico ed il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, con relazione in data 1.8.1989, evidenziava come la strada Bolzano - Merano non era più in grado di sopportare il volume di traffico che su di essa si svolgeva e che tale situazione era la causa prima ed efficiente di numerosissimi incidenti anche mortali, oltre che di fenomeni di inquinamento acustico e dell'aria, che avevano fatto sollevare le proteste della popolazione toccando anche momenti di notevole tensione;
- l'esistenza di motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico - economico in quanto l'ulteriore corso del decreto in parola consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate, estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi della comunicazione e della sicurezza stradale. Tale esigenza, peraltro, è stata ribadita dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano con lettera del 14.4.1994, il quale ha, altresì, rappresentato di temere, qualora il blocco dei lavori divenisse definitivo, gravi problemi di ordine pubblico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tutto ciò premesso, si fa presente che il Capo della Delegazione della Corte dei Conti presso il Ministero dei LL.PP., ritenendo che il provvedimento in questione comporti la soluzione di alcune questioni di massima di particolare importanza in ordine all'interpretazione ed alla conseguente corretta applicazione dell'art.64 del R.D. n.2440/1923 ed in ordine al fondamento normativo del provvedimento stesso ed, ancora, nutrendo perplessità in merito all'individuazione della norma in base alla quale il riesame è stato effettuato, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei Conti per deferire alla Sezione del Controllo la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del ripetuto provvedimento.

Con l'unita ordinanza in data 20.10.1994, la Sezione del Controllo è stata convocata per il giorno 27 ottobre p.v., alle ore 10 presso la sede di Via Baiamonti in Roma.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal Capo della Delegazione della Corte dei Conti in ordine al fondamento normativo del provvedimento in parola si ribadisce che lo stesso è stato adottato ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. i), della legge 14.1.1994, n. 20, il quale prevede che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si esercita, tra l'altro, sugli "atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro".

Si fa presente, inoltre, che sull'adozione del provvedimento in questione l'Amministrazione si è attenuta a quanto rilevato dalla stessa Delegazione della Corte dei Conti con il foglio di osservazioni n. 23 del 21.3.1994.

La predetta Delegazione, infatti, pur facendo riserva di sottoporre alla Sezione del Controllo il provvedimento confermativo di precedenti provvedimenti già dichiarati non conformi a legge al fine di farne accertare il fondamento normativo legittimamente, aveva rilevato che detto provvedimento confermativo risultava firmato dal Ministro, organo di direzione politica, anziché dal competente organo di gestione ai sensi del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, e che il provvedimento stesso non era stato corredato dell'ordine scritto impartito dal Ministro.

Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento od atto sia ritenuto necessario.

Roma, li 21 OTT 1994

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa M. P. CERCIELLO)



Dir. Centr. Amm/va-Gest. Lavori
ed Autostrade



R Segreteria del Direttore Centrale
N° 269

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DIREZIONE GENERALE

APPUNTO PER L'ON.LE MINISTRO


OGGETTO: 1) - S.S. n. 38 - Lavori urgenti di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano = Tratto: Lana-Terlano. Associazione Temporanea di Imprese "PIZZAROTTI - S.p.A." - "MONDELLI" - "RABBIOSI". Perizia di variante tecnica e suppletiva con riduzione di intervento.

I lavori di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano, nel tratto Lana-Terlano sono stati affidati all'Associazione Temporanea di Imprese in oggetto indicata mediante contratto a trattativa privata dell'importo di £.39.884.916.000= al netto del ribasso del 10,60%, approvato con D.A. 17.7.1991 n.2326 con il quale è stata impegnata la complessiva somma di £.70.791.000.000=.

In data 25.5.1992 è stata approvata una prima perizia suppletiva per maggiori oneri espropriativi dell'importo di £.10.492.548.890=.

Al fine di recepire le richieste avanzate nel corso dei lavori dalla Provincia Autonoma di Bolzano nonché dal locale Genio Civile è stata redatta la perizia di variante tecnica e suppletiva n.10402 del 15.10.1992 (dell'importo di £.27.670.043.578= di cui £.16.949.905.350= per maggiori lavori), che ha previsto una riduzione di intervento, non potendo i lavori suppletivi superare del 50% i lavori affidati con il contratto.

I lavori così stralciati hanno, poi, formato oggetto di apposito progetto, per il quale non si è, però, potuto procedere alla disposizione d'appalto.



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con voto 19.11.1992 n. 1202, ha espresso parere favorevole sulla approvazione della suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva e sull'affidamento dei lavori alla Associazione "PIZZAROTTI" - "RABBIOSI" - "MONDELLI".

In relazione ai lavori già eseguiti, peraltro, pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bolzano, per reati contro la P.A., nei confronti di Paolo PIZZAROTTI ed altri, rinviati a giudizio con Decreto 22.2.1994 del GIP presso il Tribunale medesimo.

L'A.N.A.S., parte offesa, si è costituita in giudizio, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti di tutti gli imputati.

Avverso il D.A. 29.4.1991 n. 939 - relativo al pagamento dell'anticipazione sul prezzo contrattuale alla affidataria - e il D.A. 17.7.1991 n. 2326 - approvativo del progetto relativo ai lavori in argomento e del succitato contratto - ha formulato rilievo (n. 48 del 14.7.1992) la Corte dei Conti.

Non ritenendo valide le controdeduzioni dell'Amministrazione, il Presidente della Corte dei Conti ha convocato la Sezione del Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti succitati e la stessa, nell'adunanza del 25.11.1993, ha dichiarato non conformi a legge i provvedimenti.

I medesimi decreti sono stati, poi, confermati in ogni loro statuizione con il D.A. 8.3.1994 che la Corte dei Conti ha restituito, con rilievo in data 21.3.1994.

In quest'ultimo la Corte dei Conti osserva che - "la verifica del fondamento normativo del provvedimento... si rende necessario anche sotto l'aspetto della competenza per la sua adozione (l'atto risulta firmato dal Ministro), considerata la netta demarcazione di compiti e funzioni operata da D. Lg.vo 3.2.1993 n. 29".

Il nuovo provvedimento confermativo dovrebbe, pertanto, essere sottoscritto dall'Amministratore, organo di gestione dell'Azienda, e corredato dall'ordine scritto impartito dal Ministro - organo di direzione politica - per il suo corso ai sensi dell'art. 3 della legge 14.1.1994 n. 20.

Qualora comunque, - ed è, ovviamente, molto probabile-, il provvedimento così redatto non sia dalla Corte dei Conti ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, dovrà valutarsi la possibilità di richiedere in merito la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con conseguente esame a sezioni riunite della Corte dei Conti ed eventuale registrazione con riserva.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale procedura riveste, peraltro, carattere eccezionale e potrebbe investire numerosi provvedimenti analoghi, ove vi siano ancora lavori in corso.

Nell'ipotesi in cui non si ritenga opportuno attivare la procedura suddetta, si provvederà alla definizione del rapporto contrattuale con l'affidataria ed al riconoscimento di quanto alla medesima spettante mediante ricorso all'istituto del riconoscimento di debito.

I residui lavori saranno oggetto di un nuovo progetto di completamento.

Si rappresenta, infine, che in merito alla qualità esecutiva dei lavori già effettuati sono state espresse perplessità dai consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Giudice delle indagini preliminari nel giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano.


La Commissione d'indagine nominata dall'Azienda, tenuto conto anche del parere dei suddetti consulenti, ha ritenuto che le variazioni qualitative rilevate da questi ultimi non sono tali da compromettere la funzionalità dell'opera e potranno essere corrette mediante una ricontrattazione dell'intero rapporto con l'affidataria, che si è dichiarata disposta a realizzare il completamento del lotto entro i limiti della spesa prevista dalla perizia 15.10.1992.

La Commissione medesima ha inoltre ribadito che l'opera è "considerata indispensabile per il territorio, anche ad avviso della Commissione dei periti d'ufficio".

Per completezza di informazione, si allega la relazione trasmessa pochi giorni or sono dal competente Compartimento della Viabilità.

Ove la S.V. intenda adottare un provvedimento confermativo dei precedenti, si rimette per la firma l'unito ordine rivolto al Direttore di Ragioneria, affinché lo stesso dia corso all'ulteriore iter procedurale.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO



Sezione del controllo Amministrazione del

Arg. 1



Corte dei Conti

DELEGAZIONE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
IL CONSIGLIERE
CAPO DELLA DELEGAZIONE

Roma, 7 ottobre 1994

1994

60
1Al Sig. Presidente della Corte
dei contiROMA

e p.c. Al Sig. Presidente di Sezione
preposto al coordinamento del
controllo preventivo e successivo
sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato
Corte dei conti

ROMA

Prot. n. 68
Alleg. n.

Prot. N. MM 60 Sez. contr.
del 11 - 10 - 94

Oggetto: Decreto dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. n.1765 del
24 settembre 1994.

Con decreto n.1367 in data 8 marzo 1994, il Ministro dei lavori pubblici allora in carica, Onorevole MERLONI, nella sua qualità di Presidente dell'A.N.A.S., confermava, in ogni loro statuizione, i decreti ministeriali n.939 del 29 aprile 1991 e n.2326 del 17 luglio 1991, riguardanti i lavori di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano, nel tratto Lana-Terlano, lungo la strada statale n.38, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo con deliberazione n.15/94 del 25 novembre 1993, e disponeva, altresì, l'invio del provvedimento stesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20, art.3, primo comma, lettera i).

Con foglio di osservazioni n.23 del 21 marzo 1994, l'Ufficio di controllo eccepiva la mancata allegazione dell'ordine scritto di cui alla succitata norma ed invitava l'Amministrazione ad una verifica del fondamento normativo del provvedimento, che risultava basato sulle "medesime motivazioni poste a giustificazione dei provvedimenti confermati senza alcun

cenno a nuove valutazioni attuali di supporto dell'atto confermativo" e risultava, altresì, non in linea con "la netta demarcazione di compiti e funzioni operata dal decreto legislativo 3 febbraio 1929, n.29, e successive modifiche, fra organi di direzione politica e organi di gestione".

In esito al suddetto foglio istruttorio, con il decreto indicato in oggetto, pervenuto alla scrivente Delegazione in data 29 settembre 1994, corredato dell'ordine scritto del Ministro, datato 26 settembre 1994, l'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. ha annullato il decreto ministeriale n.1367/94 ed ha confermato, in ogni loro statuizione, i decreti n.939 e n.2326 del 1991, oggetto della citata pronuncia della Sezione del controllo.

Il provvedimento risulta motivato, oltre che dalle considerazioni giustificative della forma di affidamento dei lavori adottata con i decreti confermati e già contenute nel decreto confermativo annullato, anche dalle ulteriori seguenti motivazioni:

- "- Il 3° comma dell'art.14 del decreto legge 5.10.1993 n.398 convertito in legge 4.12.1993 n.493 prevede la stipula e l'approvazione dei contratti di appalto dei lavori che abbiano formato oggetto di consegna anticipata sotto riserve di legge;
- in applicazione di tale disposizione è stata emanata la direttiva 23.6.1993 n.160 da parte del Ministro dei lavori pubblici;
- il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto non registrato appare necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche da evidenti motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;
- la registrazione del medesimo decreto consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera che appare indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate, estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi delle comunicazioni e della sicurezza stradale;

- tale esigenza è stata ulteriormente ribadita dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano con nota 14.4.1994 il quale ha altresì rappresentato di temere, qualora il blocco dei lavori divenisse definitivo, gravi problemi di ordine pubblico.”

In merito al provvedimento all'esame, occorrerebbe, innanzitutto, rilevare l'anomalia formale insita nell'annullamento espresso di un atto del Ministro disposto dall'Amministratore straordinario, ma, nella sostanza, è da ritenere che, in presenza del successivo ordine scritto, rivolto al Direttore centrale della ragioneria dell'A.N.A.S. dal Ministro stesso, di dare corso a detto provvedimento, non sia utile né opportuna una censura sotto tale aspetto.

Tanto premesso, sembra allo scrivente che il decreto di cui trattasi comporti la soluzione delle medesime questioni di massima già rappresentate nella nota di deferimento n.61 del 16 settembre 1994, con cui sono stati sottoposti all'attenzione della S.V. i decreti confermativi dei provvedimenti relativi ai lavori di ripristino della rete viaria statale in Valtellina, e che, di seguito, si riportano.

La prima attiene all'interpretazione ed alla conseguente corretta applicazione dell'art.64 del R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 il quale prescrive che, prima che il Ministro impartisca l'ordine di eseguire il provvedimento, - sulla cui conformità o meno a legge la Corte dei conti non si è ancora pronunciata - il capo dell'Ufficio di Ragioneria gli abbia comunicato per quali motivi d'irregolarità non abbia ritenuto di apporvi il proprio visto.

Nel caso in trattazione, invero, non v'è traccia della comunicazione in parola. Esiste, al contrario, la deliberazione della Sezione del controllo dianzi menzionata.

La seconda concerne il fondamento normativo del provvedimento adottato, tenuto conto della natura giuridica del medesimo. Quanto a questa, pacifico appare il suo carattere confermativo di precedenti atti, a seguito del loro riesame.

Perplessità, invece, sorgono in merito all'individuazione della norma in base alla quale il riesame stesso è stato effettuato. Essa potrebbe essere rappresentata dall'art.3, comma 8, della ripetuta legge n.20 del 1994, ove si contempla l'esercizio di un potere di controllo della Corte dei conti su atti amministrativi che, dietro sua richiesta, abbiano formato oggetto di riesame. Tale affermazione, peraltro, potrebbe dar luogo a dubbi in quanto la norma de qua è diretta agli Enti non territoriali, tra i quali, per concorde dottrina e giurisprudenza, non rientrano le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Tra queste, invero, continua a tutt'oggi ad essere compresa l'A.N.A.S., giusta l'art.11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143.

In contrario potrebbe osservarsi che il nono comma del menzionato art.3 dispone per l'esercizio delle attribuzioni di controllo nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni l'applicabilità delle norme del testo unico approvato con R.D. n.1214 del 12 luglio 1934 in quanto compatibili con quelle della legge n.20/1994; per cui potrebbe farsi discendere una valenza generalizzata del nuovo istituto del riesame, derivante dalla sua incompatibilità con il prefato testo unico. Non andrebbe al riguardo trascurato che anche in tema di controllo sulle gestioni fuori bilancio l'art.24 della legge 23 dicembre 1993, n.559, in merito al quale, peraltro, la Sezione del controllo - 10° collegio - ha adottato la deliberazione n.53/94 del 17 giugno 1994, che prescrive una procedura analoga a quella oggi seguita dall'A.N.A.S..

Peraltro, ove si giudicasse conforme a legge l'ipotesi testé formulata, superando in tal modo l'inequivoco dato letterale del più volte citato ottavo comma dell'art.3, rimarrebbe pur sempre da affrontare e risolvere l'ultimo problema afferente l'oggetto della nuova pronuncia che dovrebbe essere emessa dalla Sezione del controllo.

In proposito, è indiscusso che in sede di controllo preventivo di legittimità è preclusa alla Sezione ogni indagine sulla sussistenza e sulla fondatezza dei motivi di merito adottati dalla P.A. nell'atto di conferma.

D'altro canto è abnorme ritenere che il Collegio competente ad esercitare il controllo preventivo sul nuovo atto possa in punto di diritto a sua volta riesaminare gli atti sui quali già esiste una precedente deliberazione ed addurre eventualmente considerazioni diverse.

Quest'ultima riflessione potrebbe indurre a considerare non estensibile al caso in argomento le norme sul riesame di cui sopra è cenno, e conseguentemente a giudicare illegittimo il provvedimento di cui si discute.

Si trasmettono gli atti perché la S.V., ove ritenga che quelle sopra esposte configurino questioni di massima di particolare importanza, voglia deferire alla Sezione del controllo, ai sensi dell'art.1, 2° comma, della legge 21 marzo 1953, n.161 e dell'art.3, lett. i) della legge 14 febbraio 1994, n.20, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei decreti stessi.

Il Consigliere



ALLEGATI


- Decreto ministeriale n.1367 dell'8 marzo 1994; ✓
- rilievo n.23 del 21 marzo 1994; ✓
- decreto dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. n.1765 del 24 settembre 1994; ✓
- ordine scritto del Ministro dei lavori pubblici emesso con nota n.4751 del 26 settembre 1994;
- art.64 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440; ✓
- art.3 della legge 14 gennaio 1994, n.20; ✓
- art.11 del D.Leg.vo 26 febbraio 1994, n.143; ✓
- art.24 della legge 23 dicembre 1993, n.559. ✓

SELORE 1-
N° 1367 /-88/751



60/7
28

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI



AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

2606/09.03.4

DIREZIONE CENTRALE DI RAGIONERIA

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1995 n. 350;
VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento;
VISTA la legge 7.2.1961 n. 59;
VISTA la legge 8.8.1977 n. 584;
VISTE le leggi 3.1.1978 n. 1 e 10.12.1981 n. 741;
VISTO il D. Lg. 3.2.1993 n. 29;
VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;

VISTO il progetto redatto dal Compartimento della Viabilità di Trento in data 8.6.1988 n. 9506, dell'importo complessivo di f.76.700.000.000=, di cui f. 44.614.000.000= per lavori e f.32.086.000.000= per somme a disposizione dell'Amministrazione così suddivise: f.14.513.279.600= per espropriazioni, f.3.520.000.000= per lavori in economia, f. 2.230.700.000= per revisione prezzi, f.2.252.727.400= per imprevisti e f. 9.569.293.000= per oneri I.V.A., per l'esecuzione di lavori urgenti di realizzazione della Superstrada Bolzano-Merano nel tratto Lana-Terlano, lungo la S.S.n. 38, affidati a trattativa privata all'Associazione Temporanea di Imprese "PIZZAROTTI" - "MONDELLI" - "RABBIOSI", verso il prezzo di f.39.884.916.000= al netto del ribasso del 10,60%, con contratto 24.4.1991 n. 20580;

VISTO il D.A. 29.4.1991 n. 939 con il quale è stato autorizzato il pagamento della somma di f. 3.988.491.600=, oltre a f.757.813.404= per oneri I.V.A., a titolo di anticipazione contrattuale impegnandosi la complessiva somma di f.4.746.305.004= sul Cap. 751 del bilancio passivo dell'A.N.A.S. per l'esercizio 1991;

VISTO il D.A. 17.7.1991 n. 2326 con il quale è stato approvato il suindicato progetto in data 8.6.1988 n. 9506 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 24.4.1991 n. 20580 di rep., mediante il quale l'Associazione succitata si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di f.39.884.916.000= e sono state, inoltre, impegnate sul Cap. 751 del Bilancio dell'A.N.A.S. le seguenti somme:

- 1) f. 26.253.694.996= mediante impegno per l'esercizio 1991;
- 2) f. 20.000.000.000= mediante impegno per l'esercizio 1992;
- 3) f. 19.791.000.000= mediante impegno per l'esercizio 1993;

VISTO il rilievo n° 48 del 14.7.1992 della Corte dei Conti, relativo ai provvedimenti suindicati;

VISTA la nota di risposta al rilievo in data 8.1.1993;

VISTA l'ordinanza 19.11.1993 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 25.11.1993 la Sezione del Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti succitati;

RILIEVO N. 23 in data

21. MAR 1994

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTA la comunicazione in data 2.12.1993 n. 10059 con la quale la Segreteria della Sezione di Controllo della Corte dei Conti ha comunicato che la Sezione medesima ha deliberato, nell'adunanza del 25.11.1993 di dichiarare non conformi a legge i provvedimenti suindicati;

CONSIDERATO che l'A.N.A.S. in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto 18.10.1988 n. 337 si era determinata all'affidamento dei suddetti lavori mediante licitazione privata;

CHE avverso tale progetto il W W F aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato in data 28.7.1988;

CHE con sentenza n° 692190 in data 24.5.1990 il Consiglio di Stato ha definito il suddetto ricorso;

CHE nelle more della presentazione e della definizione del ricorso si sono verificati degli avvenimenti imprevedibili che hanno indotto l'A.N.A.S. all'affidamento a trattativa privata dei lavori stessi;

CHE, infatti, nel frattempo, la situazione inerente la sicurezza della circolazione sulla strada Bolzano-Merano si era imprevedibilmente aggravata, come fatto presente dal Capo Compartimento di Bolzano con lettera 27.6.1989 n. 14896 il quale, altresì, ha allegato copie dei giornali locali riportanti la notizia di incidenti anche mortali susseguitisi nell'arco di pochi giorni;

CHE, inoltre, lo stato di fermento delle popolazioni locali, con possibili turbative dell'ordine pubblico, è stato rappresentato dal Presidente della Giunta della Provincia di Bolzano con telegramma in data 5.7.1989 al Ministro dei Lavori Pubblici;

CHE il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano con relazione in data 1 agosto 1989 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha evidenziato come la strada Bolzano-Merano non era più in grado di sopportare il volume di traffico che su di essa si svolgeva e che tale situazione era la causa efficiente e prima di numerosissimi incidenti anche mortali, oltre che di pesanti fenomeni di inquinamento acustico e dell'aria e che i suaccennati problemi avevano fatto sollevare le proteste dei cittadini dei centri abitati toccando anche momenti di notevole tensione;

CHE, peraltro, il Presidente della Provincia di Bolzano (con telegramma in data 11.7.1989 diretto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano (con la citata relazione in data 1 agosto 1989) hanno ritenuto che la procedura idonea per il rapido affidamento dei lavori fosse da rinvenire nell'emanazione da parte del Ministero della Protezione Civile di apposita ordinanza intesa ad autorizzare l'A.N.A.S. a derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla Contabilità Generale dello Stato onde consentire l'immediato inizio dei lavori di costruzione della variante alla S.S. n. 38 nel tratto Bolzano-Merano;

CHE a seguito di quanto sopra la Direzione Generale dell'A.N.A.S. è pervenuta nella determinazione di affidare i lavori stessi a mezzo di trattativa privata;

CHE la relativa procedura è stata attivata non appena è stata resa la sentenza del Consiglio di Stato in ordine al ricorso del W W F;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei provvedimenti in oggetto con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A :

Art. 1) Sono confermati, in ogni loro statuizione i DD.AA. 29.4.1991 n. 939 e 17.7.1991 n. 2326 relativi, rispettivamente all'autorizzazione al pagamento dell'anticipazione contrattuale e all'approvazione del progetto 8.6.1988 n. 9506 e del contratto trattativa privata 24.4.1991 n. 20580 di rep. con l'Associazione Temporanea di Imprese "PIZZAROTTI" - "MONDELLI" - "RABBIOSI" per l'esecuzione dei lavori di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano nel tratto Lana-Terlano, lungo la S.S. n. 38.


Art. 2) Il presente provvedimento viene inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi della legge 14.1.1994, art. 3, 1° comma, lettera i).

Roma, li

8 MAR. 1994

IL MINISTRO

h



19

3. 94
Bel

5023
2/5

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(31) Sollecitato con r. l. n. 36 del 1/1/74
a cui è presente risposta in data 2/7/74

T.Y. 88/151

MODULARIO
C. G. - 81

Mod. 69



CORTE DEI CONTI

Roma, li 21 MAR 1994 2)

DELEGAZIONE PRESSO IL MINISTERO LL.PP.
UFFICIO CONTROLLO ATTI A.N.A.S.

N. 23

60/10

AL MINISTERO XX Azienda Nazionale
Autonoma delle Strade
Direz. Centr. Amm. - Gest. Lavori
Sett. I
tramite Direz. Centr. di Ragioneria
ROMA

A. N. A. S.
23 MAR 1994
177

Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.

~~IL 1° REFERENDARIO~~

SCARICATO

A. N. A. S. DIR. CENTR. AMM/VA
T. LAV. ED AUTOSTRADE
001765 26.03.94
SETTORE I

CONSIGLIERE ISTRUTTORE
T. Dubroni

verificare provvedimento
il 24/3
a me 23/3/94
jmb

A. N. A. S.
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
DIREZIONE CENTRALE DI RAGIONERIA
SETTORE..... SEZIONE.....
VISTO: PASSI PER COMPETENZE
ALLA DIREZ. CENTR. Amm. vs
Settore Lavori SERV. SETT. I
LI. 23-3-94
IL 1° DIRIGENTE
Pec

Pervenuto il 29 SET. 1994

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
D.A. n. 1367 dell'8/3.1994 (C.C. 1228 del 14.3.1994) - Conferma DD. AA. n.939 del 29.4.1991 e n.2326 del 17.7.1991 relativi ai lavori di costruzione della Superstrada Bolzano-Merano, nel tratto Lana-Terlano, lungo la S.S. n.38, affidati all'Associazione temporanea di imprese "Pizzarotti-Mondelli-Rabbiosi" - (Trento 88/751).	<p style="text-align: right;">60 /11</p>
	<p>Con riserva di sottoporre alla Sezione del controllo il provvedimento in oggetto (con cui vengono sostanzialmente confermati precedenti provvedimenti già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione medesima) al fine di farne accertare il fondamento normativo legittimante, in ordine al quale, peraltro, si invita codesta Azienda a prospettare le proprie considerazioni, si osserva che il decreto in esame è pervenuto non corredato dell'ordine scritto impartito dal Ministro per il suo corso ai sensi dell'art.3, primo comma, lett. i, della legge 14 gennaio 1994 n.20, richiamato nell'art.2 del decreto stesso.</p>
	<p>La verifica del fondamento normativo del provvedimento nelle premesse del quale, peraltro, risultano riportate le medesime motivazioni poste a giustificazione dei provvedimenti confermati, senza alcun cenno a nuove valutazioni attuali di supporto dell'atto confermativo, si rende necessaria, per avviso di questo Ufficio di controllo, anche sotto l'aspetto della competenza per la sua adozione (l'atto risulta firmato dal Ministro), considerata la netta demarcazione di compiti e funzioni operata dal decreto legislativo 3 febbraio 1929, n.29, e successive modifiche, fra organi di direzione politica e organi di gestione.</p>
	<p>Si restituisce i decreti, unitamente agli atti allegati, e si resta in attesa di ricevere il documento richiesto nonché le argomentazioni di codesta Azienda in merito a quanto sopra rappresentato.</p>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FCS
SE
N° 2186

26 SET. 1994

TRENTO 88/751

60
19

OGGETTO: Risposta al rilievo della Corte dei Conti 21.3.1994 n. 23.

In esito al rilievo di cui contro, si comunica che il D.A. 8.3.1994 n. 1367 è stato annullato e sostituito con l'unito Decreto Aziendale n° 1765 in data 24 settembre 1994 sottoscritto dall'Amministratore Straordinario dell'Azienda.

Si trasmette, altresì, l'ordine scritto impartito dal Ministro dei LL.PP. al Direttore della Ragioneria Centrale di questa Azienda medesima ai sensi dell'art. 64 R.D. 2440/1923.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa M. P. CERCIELLO)




Fig. Consigliere capo,

$\frac{60}{13}$

L'Amministrazione ha aderito alle osservazioni formulate con il rilievo per quanto riguarda la competenza a firmare l'atto confermativo, allegando, altresì, l'ordine scritto del Ministro.

Non ha fornito, invece, le richieste proprie con considerazioni in merito al fondamento normativo del provvedimento in esame, per cui, permanendo al riguardo le note perplessità, sarei del parere di deferire la questione alla Sezione del controllo, come già avvenuto per i provvedimenti relativi alla ricostruzione in Valtellina.

6/10/94

B

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Di. Contr. Amm. e Gest. Lavori
Sens. n. 100/1994

TRENTO 20/7/94

Mod. A. 13.6.1




AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE



DIREZIONE GENERALE

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO



VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n. 350.

VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento

VISTA la legge 7.2.1961 n. 59;

VISTA la legge 8.8.1977 n. 584;

VISTE le leggi 3.1.1978 n. 1 e 10.12.1981 n. 741

VISTO il D.Lg. 3.2.1993 n. 22;

VISTA la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 23.6.1993 n. 160

VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493;

VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;

VISTO il D.Lg. 26.2.1994 n. 143;

VISTO il progetto redatto dal Compartimento della Viabilità di Trento in data 8.6.1988 n. 9506, dell'importo complessivo di £.76.700.000.000=, di cui £.44.614.000.000= per lavori e £.32.086.000.000= per somme a disposizione dell'Amministrazione così suddivise: £.14.513.279.600= per espropriazioni £.3.520.000.000= per lavori in economia £.2.230.700.000= per revisione prezzi, £.2.262.727.400= per imprevisti e £.9.569.293.000= per oneri I.V.A. per l'esecuzione di lavori urgenti di realizzazione della Superstrada Bolzano - Merano nel tratto Lana - Terlano, lungo la S.S. n. 38, affidati a trattativa privata all'Associazione Temporanea di Imprese "PIZZAROTTI" - "MONDELLI" - "RABBICSI", verso il prezzo di £.39.884.916.000= al netto del ribasso del 10,60% con contratto 24.4.1991 n. 20580.

VISTO il D.A. 29.4.1991 n. 939 con il quale è stato autorizzato il pagamento della somma di £.3.988.491.600=, oltre a £.757.813.404= per oneri I.V.A. a titolo di anticipazione contrattuale impegnandosi la complessiva somma di £.4.746.305.004= sul Cap. 751 del bilancio passivo dell'A.N.A.S. per l'esercizio 1991;

VISTO il D.A. 17.7.1991 n. 2326 con il quale è stato approvato il suindicato progetto in data 8.6.1988 n. 9506 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 24.4.1991 n. 20580 di rep. mediante il quale l'Associazione succitata si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di £.39.884.916.000= e sono state, inoltre, impegnate sul Cap. 751 del bilancio dell'A.N.A.S. le seguenti somme:

- 1) £.26.253.694.996= mediante impegno per l'esercizio 1991;
- 2) £.20.000.000.000= mediante impegno per l'esercizio 1992;
- 3) £.19.791.000.000= mediante impegno per l'esercizio 1993.

CONSIDERATO che l'A.N.A.S. in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto 18.10.1988 n. 837 si era determinata all'affidamento dei suddetti lavori mediante licitazione privata;

CHE avverso tale progetto il W.W.F. aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato in data 28.7.1988;

CHE con sentenza n. 692190 in data 24.5.1990 il Consiglio di Stato ha definito il suddetto ricorso

CHE nelle more della presentazione e della definizione del ricorso si sono verificati degli avvenimenti imprevedibili che hanno indotto l'A.N.A.S. all'affidamento a trattativa privata dei lavori stessi;

CHE, infatti, nel frattempo, la situazione inerente la sicurezza della circolazione sulla strada Bolzano - Merano si era imprevedibilmente aggravata, come fatto presente dal Capo Compartimento di Bolzano con lettera 27.6.1989 n. 14896 il quale, altresì, ha allegato copie dei giornali locali riportanti la notizia di incidenti anche mortali susseguitisi nell'arco di pochi giorni;

CHE, inoltre, lo stato di fermento delle popolazioni locali, con possibili turbative dell'ordine pubblico, è stato rappresentato dal Presidente della Giunta della Provincia di Bolzano con telegramma in data 5.7.1989 al Ministro dei Lavori Pubblici;

CHE il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano con relazione in data 1. agosto 1989 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha evidenziato come la strada Bolzano - Merano non era più in grado di sopportare il volume di traffico che su di essa si svolgeva e che tale situazione era la causa efficiente e prima di numerosissimi incidenti anche mortali, oltre che di pesanti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fenomeni di inquinamento acustico e dell'aria e che i suaccennati problemi avevano fatto sollevare le proteste dei cittadini dei centri abitati toccando anche momenti di notevole tensione;

CHE peraltro, il Presidente della Provincia di Bolzano (con telegramma in data 11.7.1989 diretto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano (con la citata relazione in data 1 agosto 1989) hanno ritenuto che la procedura idonea per il rapido affidamento dei lavori fosse da rinvenire nell'emanazione da parte del Ministero della Protezione Civile di apposita ordinanza intesa ad autorizzare l'A.N.A.S. a derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla Contabilità Generale dello Stato onde consentire l'immediato inizio dei lavori di costruzione della variante alla S.S. n. 38 nel tratto Bolzano - Merano.

CHE a seguito di quanto sopra la Direzione Generale dell'A.N.A.S. è pervenuta nella determinazione di affidare i lavori stessi a mezzo di trattativa privata;

CHE la relativa procedura è stata attivata non appena è stata resa la sentenza del Consiglio di Stato in ordine al ricorso del W.W.F.;

VISTO il rilievo n. 48 del 14.7.1992 della Corte dei Conti relativo ai citati DD.AA. 29.4.1991 n. 939 e 17.7.1991 n. 2326;

VISTA la nota di risposta a tale rilievo 8.1.1993,

VISTA l'ordinanza 19.11.1993 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 25.11.1993 la Sezione del Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti in parola

VISTA la deliberazione n. 15/94 resa nell'adunanza del 25.11.1993 con la quale la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conforme a legge i decreti stessi;

CONSIDERATO che il 3° comma dell'art. 14 del decreto legge 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493 prevede la stipula e l'approvazione dei contratti di appalto dei lavori che abbiano formato oggetto di consegna anticipata sotto riserve di legge,

CHE, in applicazione di tale disposizione, è stata emanata la direttiva 23.6.1993 n. 160 da parte del Ministro dei Lavori Pubblici.

CHE il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto non registrato appare necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche da evidenti motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico,

CHE la registrazione del medesimo decreto consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera che appare indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate, estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi delle comunicazioni e della sicurezza stradale;

CHE tale esigenza è stata ulteriormente ribadita dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano con nota 14.4.1994 il quale ha altresì rappresentato di temere, qualora il blocco dei lavori divenisse definitivo, gravi problemi di ordine pubblico;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei decreti 29.4.1991 n. 939 e 17.7.1991 n. 2326 con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.A. 8.6.1994 n. 1367;

VISTO il rilievo della Corte dei Conti 21.3.1994 n. 23;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1) E' annullato il D.A. 8.3.1994 n. 1367.

Art. 2) Sono confermati in ogni loro statuizione i DD.AA. 29.4.1991 n. 939 e 17.7.1991 n. 2326 relativi rispettivamente all'autorizzazione al pagamento dell'anticipazione contrattuale ed all'approvazione del progetto 8.6.1988 n. 9506 e del contratto a trattativa privata 24.4.1991 n. 20580 di rep. non "Associazione Temporanea di Imprese "PIZZAROTTI" - "MONDELLI" - "RABBIOSI" per l'esecuzione dei lavori di costruzione della Superstrada Bolzano - Merano nel tratto Lana - Tarano lungo la S.S. n. 38

24 SET. 1994

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Fuori nota al N. 96
del 14.11.1994 per il

del 29.9.94
Il Direttore Generale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE
(A. N. A. S.)

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10
00185 ROMA

TRENTO 88/751

Roma, li 28 SET. 1994

AL DIRETTORE CENTRALE
DELLA RAGIONERIA DELL'A.N.A.S.
Dott. Guido CAVALIERE
= S E D E =

60
16
h)

Dir. Centr. Amm/ve-Gest. Lavori
Settore 1°
n° 4751/-88/751

OGGETTO: S.S. n. 23 - Lavori urgenti di costruzione della superstrada Bolzano - Merano. Tratto: Lana - Terlano. Associazione Temporanea di Imprese "PIZZAROTTI" - "MONDELLI" - "RABBIOSI".

La Corte dei Conti ha restituito il D.A. 8.3.1994 n.1367 - confermativo dei precedenti DD.AA. 29.4.1991 n.939 e 17.7.1991 n.2326 relativi ai lavori suindicati - con rilievo n.23 in data 21.3.1994, nel quale ha rappresentato che la verifica del fondamento normativo del provvedimento in oggetto "si rende necessaria anche sotto l'aspetto della competenza per la sua adozione (l'atto risulta firmato dal Ministro), considerata la netta demarcazione di compiti e funzioni operata dal decreto legislativo 3.2.1993 n.29 fra organi di direzione politica e organi di gestione".

Con successivo provvedimento, a firma dell'Amministratore Straordinario dell'Azienda, è stato, pertanto, annullato il D.A.8.3. 1994 n.1367 e sono stati riconfermati, in ogni loro statuizione i DD.AA. 29.4.1991 n.939 e 17.7.1991 n.2326, in considerazione dei preminenti motivi di interesse pubblico, ampiamente rappresentati nel provvedimento medesimo.

In relazione ai suddetti precedenti atti ed alla conseguente necessità di impartire al riguardo le disposizioni previste dall'art. 64 del R.D.n.2440/1923, si invita la S.V., a dare corso al decreto in parola, inoltrando lo stesso, per la registrazione preventiva alla competente Delegazione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art.3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n.20.

IL MINISTRO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.

Art. 3.

Tutti i contratti dai quali derivi una entrata od una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinarsi nel regolamento, l'amministrazione non ritenga preferibile la privata licitazione.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si sieno rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.

Art. 4.

Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 5.

I progetti di contratti devono essere comunicati al consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 300,000 se si tratta di contratti stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 150,000 se dovessero stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.

Il consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

Il parere del consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di ap-

N. 2440.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923.

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923, n. 275).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

TITOLO I.

DEL PATRIMONIO DELLO STATO — DEI CONTRATTI.

Art. 1.

I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.

Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.

Art. 2.

A cura del ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun ministero deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 66.

Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati possono essere girati nelle forme, annesse, dal codice di commercio. La girata può essere fatta esclusivamente a favore di un agente della riscossione, o di una banca.

La girata a favore dell'agente della riscossione, quando il predatore non sappia o non possa scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni.

E' ammessa una sola girata.

Art. 67.

Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli.

Gli altri titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti per quietanza dagli interessati, o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanza per conto dei medesimi. Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono anch'essi.

Le altre forme di quietanza sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 68.

Gli assegni non consegnati ai creditori entro il mese di luglio successivo all'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici incaricati della consegna ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al funzionario delegato che li ha emessi, perchè provvedano al loro annullamento.

Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati e consegnati ai creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, titoli pagati.

Gli assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo rimborsati mediante operazione di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 69.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme do-

larsi con decreti del ministro delle finanze, in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.

Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.

Però con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonchè al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.

Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.

Art. 64.

Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento ne riferisce direttamente al ministro.

Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l'atto medesimo.

L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 65.

Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilità personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalità richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo.

La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che è disposto mediante ordini del direttore generale del tesoro.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14-1-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 10

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1648).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMM) il 15 novembre 1993.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 novembre 1993, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 novembre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24 novembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 30 novembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3430).

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1º dicembre 1993, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 dicembre 1993.

Esaminato dalla I commissione il 16 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 12 gennaio 1994.

94G0033

LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20.Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato da amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Art. 2.

Giudizi di conto

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 3.

Norme in materia di controllo della Corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

60
19
6)

X

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4-1-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 20 del 10

1) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti delibera di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotta ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate:

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso, in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria e valutaria, mobiliare e valutaria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie Ordinaria - N. 49

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, l'articolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministra delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli, Cosulich

MG0173

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994, n. 143.

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività

1. È istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed ha personalità giuridica di diritto pubblico;

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private;

3. Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

4. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici.

Art. 2.

Compiti dell'Ente.

1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. O. 1994/3 - n. 29

2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili.

3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.

Art. 8.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali amministrativi o tecnici dell'Amministrazione dello Stato in servizio, con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dei lavori pubblici, scelto tra dirigenti generali amministrativi o tecnici in servizio;

c) uno dal Ministro del tesoro, scelto tra dirigenti generali amministrativi in servizio, esperto in materia di revisione aziendale.

2. Per ognuno dei membri del collegio dei revisori è prevista la nomina di un membro supplente.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza ed efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici.

6. Il collegio dei revisori, in sede di esame del bilancio consuntivo, certifica lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 3.

Art. 9.

Ordinamento contabile

1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilità dello Stato.

2. Con lo statuto sono definite le modalità della gestione contabile dell'Ente; prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

3. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. L'Ente nazionale per le strade è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984. All'Ente si applica la normativa prevista dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Il personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la modalità di cui all'art. 7, comma 1, è nominato un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, che assume le funzioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione. L'amministratore straordinario può utilizzare strutture di servizio esterne, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Alla nomina dell'amministratore si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il compenso dell'amministratore straordinario è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

4. La provvisoria gestione dell'Ente è affidata all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per un quinquennio.

60
22

X

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Settimanale - n. 4

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda nazionale per le strade statali, e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici sono individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente.

6. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente è costituito da lire 50 miliardi a carico del capitolo 709 dello stato di previsione di spesa del bilancio dell'ANAS.

7. All'Ente sono attribuiti per l'anno 1994 i fondi stanziati nello stato di previsione delle entrate dell'ANAS per l'esercizio 1994 e non ancora utilizzati nel corso dell'anno, nonché i residui passivi alla data di costituzione. Resta ferma la garanzia dello Stato per i mutui stipulati dall'ANAS.

8. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

9. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1994

SCALFARO

CIXM, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MIRLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: COSSO

NOTE

69
23

AVVERTENZE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle promesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge n. 517/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) omissis;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche».

Il D. Lgs. n. 29/1993 recita: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 426».

— La legge n. 300/1988 recita: «Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 2

Il testo dell'art. 12, comma 3, del D.L. gs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) modificato dal D.L. gs. 10 settembre 1993, n. 360 è il seguente:

«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle stive possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motoveicolo civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'ANAS;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di via delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni, la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie tranviarie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione appartenente;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 1), dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7».

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente:
«Art. 23 (Esame di qualificazione). — 1. Le amministrazioni appartenenti al personale, di cui, all'art. 12, comma 3, del presente decreto, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti es-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 306

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 568.

Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75.

93G0653

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 dicembre 1993, n. 569.

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

93G0627

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1993.

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

93A7271

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1993.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

93A7413

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559.

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Avvocatura dello Stato)

1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscriverne nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate

all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

Art. 2.

(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui

12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 306

sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

Art. 20.

(Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio)

1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonchè alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.

Art. 21.

(Procedure di spesa)

1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'articolo 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

Art. 23.

(Fondi di rotazione)

1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

Art. 24.

(Procedure di controllo)

1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 23 della presente legge.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 30

da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.

Art. 25.

(Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Integrità, universalità ed unità del bilancio). - 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori

del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate».

Art. 26.

(Norma finale)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO

SEZIONE DEL CONTROLLO

ADUNANZA 13 ottobre

ARGOMENTO N. 3

Deliberazione n. 129/94

Repubblica italiana

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 12 ottobre 1994 - Collegio IV

composto dai seguenti magistrati

- 1) **ANGELINI dott. Ferdinando - Presidente di Sezione;**
- 2) **MARTELLI dott. Vincenzo - Consigliere (relatore)**
- 3) **BALDANZA dott. Rosario Elio - Consigliere**
- 4) **TURINA dott. Gianfranco - Consigliere**
- 5) **CASTIGLIONE dott. Giancarlo - Consigliere**
- 6) **DI MAIO dott. Giancarlo - Consigliere**
- 7) **SILVESTRI dott. Pio - Consigliere.**

Visti i decreti dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. nn.4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8 settembre 1994 con i quali vengono confermati precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria statale in Valtellina, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo - VIII Collegio - con la deliberazione n.99/94 in data 2 giugno 1994;

Vista la relazione n.61 in data 16 settembre 1994 del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dei

lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

Vista l'ordinanza in data 10 ottobre 1994 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato per l'adunanza odierna questo Collegio per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità;

Visto il fax in pari data n.10/10 con il quale la Segreteria della Sezione del controllo ha comunicato l'ordinanza stessa al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto, all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Direzione Generale, ed al Ministero del Tesoro - Gabinetto e Ragioneria Generale dello Stato I.G.F.;

Visti gli artt. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n.161, e 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n.20;

Udito il relatore Consigliere dott. Vincenzo Martelli;

Intervenuti i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.; non comparsi quelli del Ministero del Tesoro;

Ritenuto in

FATTO

Con i decreti indicati in epigrafe, pervenuti all'Ufficio di controllo sugli atti dell'A.N.A.S. in data 14 settembre 1994, l'Amministratore straordinario dell'Azienda ha confermato in ogni loro statuizione precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria

statale in Valtellina, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo - VIII Collegio con la deliberazione n.99/94 in data 2 giugno 1994.

Ciascuno dei decreti è corredato da un ordine scritto rivolto dal Ministro dei lavori pubblici al competente Direttore Centrale dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'art.64 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440. Con apposita clausola si prevede la loro sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'art.3, primo comma, lett. i), della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Va a questo punto precisato che gli atti approvativi dei progetti e dei contratti, che vengono confermati con quelli all'esame, concernevano l'affidamento di lavori a trattativa privata in favore di imprese appaltatrici per importi singolarmente superiori a 5 milioni di E.C.U.. La deroga alle procedure concorsuali vi era giustificata con riferimento all'art.5, lett. b) e d), della legge 8 agosto 1977, n.584. La Sezione del controllo della Corte dei conti - VIII Collegio -, con la menzionata deliberazione n.99/94, giudicò gli atti suddetti non conformi a legge, non avendo riscontrato nelle diverse fattispecie concrete la sussistenza dell'urgenza qualificata o delle ragioni tecniche che, a mente delle norme testè citate, avrebbero dovuto giustificare il ricorso al mezzo di contrattazione prescelto.

Nei provvedimenti confermativi l'Amministrazione adduce

a sostegno del suo operato le seguenti motivazioni:

a) l'urgenza di una pronta realizzazione del programma d'interventi per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale nella zona della Valtellina - definito in ossequio all'art.5 della legge 2 maggio 1990, n.102 - non risulta affievolita dall'avvenuta esecuzione di opere provvisorie effettuate in fase di primo intervento, in considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose volumetricamente ingenti;

b) le indagini eseguite dal Dipartimento di Scienze della Terra hanno evidenziato un grave stato di rischio geologico comportante la soluzione di rilevanti problemi per la stabilità dei due versanti del fiume Adda;

c) la prosecuzione dei lavori è necessaria per ragioni, oltre che di stretta legalità, anche di pubblico interesse, dovendosi ripristinare, in condizioni di sicurezza, la viabilità interrotta onde soddisfare le fondamentali esigenze delle aree interessate estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria.

Alle riferite considerazioni vengono aggiunti il richiamo a ragioni di opportunità e di convenienza e l'affermazione - contenuta in alcuni decreti - che i lavori oggetto dei diversi contratti, trovandosi in fase di avanzata esecuzione (variante dal 60% al 95%), postulano l'esigenza che la loro ultimazione avvenga a cura delle rispettive imprese aggiudicatarie, alle quali andrebbe imputata la responsabilità per danni che

eventualmente si verificassero in conseguenza di difetti dell'opus commissum.

Tanto premesso, il competente Consigliere delegato, con relazione n.61 del 16 settembre 1994, ha segnalato al Presidente della Corte dei conti ed al Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo preventivo che, a suo avviso, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei provvedimenti de quibus comporti la risoluzione di alcune questioni di massima di particolare importanza.

La prima attiene all'interpretazione ed alla corretta applicazione dell'art.64 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, il quale dispone che l'ordine scritto del Ministro al Direttore della Ragioneria sia preceduto da un atto col quale il secondo abbia contestato al primo l'esistenza di motivi d'irregolarità sostanziali, a suo giudizio, dell'ulteriore corso del provvedimento inviatogli per l'esame di sua competenza ai sensi della legge 26 luglio 1939, n.1037. Nei casi in trattazione, invero, non si rinviene tale contestazione.

La seconda concerne il fondamento normativo del procedimento a seguito del quale l'A.N.A.S. ha confermato i provvedimenti già dichiarati illegittimi dalla Sezione del controllo poiché, secondo il Consigliere referente, il potere di riesame introdotto da leggi recenti disciplinerebbe fattispecie diverse da quelle all'esame.

La terza, infine, riguarderebbe l'oggetto della pronuncia



di questo Collegio, nell'ipotesi in cui venisse accertato che il suddetto potere possa essere esercitato anche nei casi in argomento.

Il Presidente della Corte dei conti, avendo ritenuto sussistenti le esposte questioni, con ordinanza in data 10 ottobre 1994 ha deferito, per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità e per il controllo su atti di cui all'art.3, terzo e ottavo comma della legge 14 gennaio 1994, n.20, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei menzionati provvedimenti alla Sezione del controllo - IV Collegio - all'uopo convocato per l'adunanza odierna. In questa i rappresentanti dell'Amministrazione, nel ribadire le ragioni esplicitate negli atti in parola, hanno sostenuto che, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, e dell'art.10, primo comma, del decreto-legge 27 settembre 1994, n.551, l'A.N.A.S. è un ente pubblico economico e che, pertanto, nei suoi confronti è ammissibile il riesame di atti ritenuti non conformi a legge in ossequio al disposto del ripetuto art.3, comma ottavo, della legge n.20 del 1994.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata la questione pregiudiziale sollevata in adunanza pubblica dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici circa l'attuale natura giuridica dell'A.N.A.S., avendo essa innegabili riflessi sulla competenza

di questo Collegio a riscontrare i decreti sottoposti al suo esame. La medesima ebbe già a formare oggetto della deliberazione n.99/94 del 2 giugno 1994, nella quale si afferma che, in attesa dell'approvazione dello statuto dell'ente pubblico (E.N.A.S.) istituito dall'art.1 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, non è ancora avvenuta la trasformazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, giusta quanto dispone l'art.11, terzo comma, dello stesso decreto delegato.

L'assunto testè riferito va confermato in questa sede, in virtù della perdurante mancata approvazione dello statuto dell'ente istituito e della considerazione che l'unico effetto prodotto dal primo comma dell'art.10 del decreto-legge 27 settembre 1994, n.551, - che ha reiterato l'art.9 del decreto-legge 26 luglio 1994, n.468, non convertito - è quello di conservare all' ente stesso, anche dopo la trasformazione, la denominazione di A.N.A.S..

Ritenuta, quindi, sussistente la propria competenza - in quanto i provvedimenti in argomento provengono da un organo che tuttora è un'azienda autonoma statale - il Collegio passa a trattare le questioni ad esso deferite.

Costituisce indiscusso principio di diritto quello secondo cui le attività della pubblica amministrazione sono proceduralizzate sia nel senso che la legittimità dei provvedimenti terminali dei diversi procedimenti è subordinata al compimento, nell'ordine prescritto, di tutti gli atti compresi

nelle varie fasi, sia nel senso che non è consentito porre in essere procedimenti non tipizzati da norme primarie.

Alla stregua di esso va valutata anzitutto la legittimità degli ordini scritti impartiti dal Ministro dei lavori pubblici, in data 8 settembre 1994, costituenti atti strettamente connessi con i relativi decreti di conferma sui quali questo Collegio è chiamato ad esprimere la sua pronuncia. In proposito è da osservare che l'art.64 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, subordina l'invio dell'ordine predetto alla circostanza che il direttore della ragioneria abbia preventivamente rilevato un "motivo d'irregolarità" ritenuto ostativo all'apposizione del visto di sua competenza e che, a seguito della comunicazione di tale motivo al Ministro, questi ritenga tuttavia che il provvedimento debba avere ulteriore corso.

Nella specie l'inosservanza della procedura prescritta determina l'illegittimità degli ordini scritti la quale riverbera i suoi effetti sui singoli decreti di conferma.

Per quanto attiene, poi, all'operato riesame dei provvedimenti ritenuti non conformi a legge dall'VIII Collegio della Sezione del controllo con la più volte ripetuta deliberazione n.99/94, deve rilevarsi che la normativa sulla riforma del controllo spettante a questa magistratura contempla diverse fattispecie per le quali detto riesame è consentito. Si richiamano, al riguardo, il terzo e l'ottavo comma dell'art.3, della legge n.20/1994, l'art.24, secondo comma, della legge 23

dicembre 1993, n.559, e l'art.14, quarto comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39. Nessuna di esse, tuttavia, è applicabile ai casi di cui trattasi. Non la prima, né la seconda, nelle quali il riesame è effettuato dalle pubbliche amministrazioni non già d'ufficio, bensì su richiesta della Corte dei conti, e concerne o gli atti - non compresi nell'elencazione tassativa di cui al precedente primo comma - per i quali le Sezioni Riunite con deliberazione motivata, abbiano stabilito la loro eccezionale sottoposizione al controllo preventivo ovvero, rispettivamente, gli atti delle amministrazioni pubbliche non territoriali. Tra queste ultime, non può di certo essere compresa l'A.N.A.S., la quale, istituita alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici con il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946 n.38, gestisce un bilancio di previsione allegato a quello del Ministero stesso, conservando in tale modo la natura di azienda autonoma dello Stato - ente territoriale per antonomasia - fino a quando non sarà data attuazione al nuovo modulo organizzatorio previsto dal decreto legislativo n.143/1994. E' da rimarcare, infine, che in entrambe le norme riferite il riesame non sfocia in una nuova pronuncia collegiale, bensì, in caso di rilevata illegittimità del nuovo provvedimento, in un avviso al Ministro o all'organo centrale di direzione. Una successiva deliberazione della Sezione del controllo è contemplata, invece, dal secondo comma dell'art.24, della legge n.559/1993.

Vicenzo Marz



Peraltro, il X Collegio della medesima Sezione, con la deliberazione n.53/94 in data 17 giugno 1994, ha ritenuto, con argomentazioni condivisibili in questa sede, che il sistema di controllo ivi disciplinato è peculiare alle gestioni fuori bilancio e "si distacca da quello generale". Per ciò che concerne, per ultimo, il quarto comma dell'art.14 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, relativo al controllo successivo dei contratti e degli atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati, traspare evidente che, in caso di motivato dissenso tra l'Autorità per l'informatica e la Corte dei conti, il legislatore ha giudicato necessario affidare la risoluzione del contrasto al massimo organo di indirizzo politico, cioè al Consiglio dei Ministri, ed esigere che l'atto terminale del procedimento di controllo sia rappresentato non da una nuova pronuncia della Sezione del controllo, bensì da uno specifico referto annuale al Parlamento.

Dall'exkursus dianzi illustrato si evince che il riesame e la conseguente conferma da parte della pubblica amministrazione di provvedimenti dichiarati illegittimi da questa magistratura, lungi dal rappresentare un istituto di carattere generale, costituisce, invece, nell'ambito del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni statali un eccezionale vulnus alla definitività delle pronunce della competente Sezione, la quale - sia pure ad altri fini - è stata chiaramente affermata dalla Corte costituzionale con la

sentenza n.226 del 12 novembre 1976.

In conseguenza, i decreti sopra elencati sono illegittimi anche sotto il profilo della atipicità del procedimento seguito per la loro emanazione.

Le conclusioni cui si è pervenuti consentono di ritenere risolte le questioni prospettate dal competente Consigliere delegato. Al Collegio, comunque, appare indispensabile, anche ai fini del dispositivo della presente deliberazione, sottoporre al proprio sindacato le motivazioni sulle quali si fondano i decreti di conferma.

Alcune di esse (urgenza di eseguire i lavori di ripristino in conseguenza dello stato di pericolo nascente, oltre che dall'evento calamitoso, anche alla provvisorietà delle prime opere realizzate, necessità di soddisfare le esigenze delle popolazioni interessate ecc.) erano state già adottate negli atti precedenti, e sulle stesse l'VIII Collegio aveva soffermato la sua attenzione disattendendole. Pertanto, se i provvedimenti di cui si discute si fondassero esclusivamente sulle ragioni testé esposte nessun dubbio sorgerebbe sulla loro natura meramente confermativa, che darebbe luogo, in applicazione del noto brocardo "ne bis in idem", ad una pronuncia di "non luogo a deliberare". Non può invece disconoscersi che altre motivazioni (utilità di affidare la prosecuzione dei singoli lavori agli stessi soggetti in precedenza incaricati della loro esecuzione, esito delle indagini disposte dal Dipartimento di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scienze della Terra, ecc.) sono state per la prima volta addotte a seguito del riesame degli atti precedenti. Peraltro, il carattere di parziale novità assunto dai successivi provvedimenti in relazione alle suddette ulteriori motivazioni non può ritenersi sufficiente a superare la illegittimità degli atti primitivi che vengono fatti oggetto di espressa conferma, consistendo esse in considerazioni di merito inidonee, come tali, a rimuovere i vizi riscontrati dalla Sezione del controllo.

P.Q.M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione ai decreti dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. in data 8 settembre 1994 n. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512.

Così deciso in Roma,



IL RELATORE

Vincenzo Martelli

IL PRESIDENTE

Fulvio Anselmi

Depositato in Segreteria il 30 NOV 1994

IL DIRIGENTE SUPERIORE
DIRITTORE DELLA SEGRETERIA
dott. Edgardo Romani



Corte dei Conti

Sezione del controllo

sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

10 OTT. 1994

Roma.....19.....

Al Ministero dei Lavori Pubblici
- Gabinetto -

ROMA

All'Azienda Nazionale Autonoma delle
Strade (A.N.A.S.)-Direzione Generale

ROMA

Al Ministero del Tesoro
- Gabinetto -

ROMA

Al Ministero del Tesoro
- Rag. Gen. Stato - I.G.F.

ROMA

Prot. N. 111/1. Allegati: 1.

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO
Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione dei decreti dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8 settembre 1994 con i quali vengono confermati precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria statale in Valtellina, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del Controllo - VIII Collegio - nell'adunanza del 2 giugno 1994.

Con riferimento al carteggio intercorso relativamente ai provvedimenti indicati in oggetto, si trasmettono, a norma e per gli effetti dell'art. 24 del vigente testo unico di leggi sulla Corte dei conti, nel testo modificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 161, copia della relazione e dell'ordinanza in data 10 ottobre 1994 con la quale il Signor Presidente della Corte ha convocato per il giorno 12 ottobre 1994, alle ore 10, nell'aula delle adunanze sita al primo piano della sede di Via Baiamonti, il IV Collegio della Sezione del controllo per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità e per il controllo sugli atti di cui all'art. 3, terzo e ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ai fini dell'esame del suddetto provvedimento.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL DIRIGENTE SUPERIORE

dott. *Edoardo Romani*



Corte dei Conti

Sezione del controllo
Il Presidente

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le Ordinanze presidenziali nn.34/94 e 35/94 del 22 aprile 1994;

Vista la propria ordinanza in data 29 settembre 1994 con la quale veniva convocato il IV Collegio della Sezione del controllo per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità e per il controllo su atti di cui all'art. 3, terzo e ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 per il giorno 6 ottobre 1994 per l'esame dei decreti dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8 settembre 1994 con i quali vengono confermati precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria statale in Valtellina, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del Controllo - VIII Collegio - nell'adunanza del 2 giugno 1994;

Considerato che l'esame dei suddetti provvedimenti è stato rinviato a data da destinarsi;

ORDINA

Il IV Collegio della SEZIONE DEL CONTROLLO per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità e per il controllo su atti di cui all'art. 3, terzo e ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è convocato per il giorno 12 ottobre 1994, alle ore 10, nell'aula delle adunanze sita al primo piano della sede di Via Baiamonti, per provvedere sul seguente ordine del giorno:

Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione dei decreti dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8 settembre 1994 con i quali vengono confermati precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria statale in Valtellina, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del Controllo - VIII Collegio - nell'adunanza del 2 giugno 1994;

(Relatore: dott. MARTELLI)

Copia della relazione e della presente ordinanza saranno comunicate al Ministero dei lavori pubblici nonchè, per quanto lo riguarda, al Ministero del tesoro, ai fini previsti dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, che sostituisce l'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

Roma, 10 ottobre 1994

IL PRESIDENTE



Direzione Centrale Amm/va
Gestione Lavori ed Autostrade-
Segreteria - N. 337-



AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DIREZIONE GENERALE

RELAZIONE

OGGETTO: Convocazione della Sezione del Controllo della Corte dei Conti.

Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione dei decreti dell'Amministratore Straordinario dell'A.N.A.S. nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8.9.1994 con i quali vengono confermati precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria statale in Valtellina, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del Controllo nell'adunanza del 2 giugno 1994.

Come è noto, nell'adunanza del 2 giugno 1994, la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conformi a legge i provvedimenti predisposti per il pagamento dell'anticipazione sul prezzo contrattuale alle imprese nonchè per l'approvazione dei progetti e dei contratti a trattativa privata stipulati con le imprese stesse per l'esecuzione di lavori in Valtellina e nelle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite da avversità atmosferiche nell'estate del 1987.

Ad integrazione della unita relazione in data 1 giugno 1994, depositata dall'Amministrazione nella predetta adunanza della Sezione del Controllo, si fa presente quanto segue:

Con decreti nn. 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512, tutti in data 8.9.1994, l'Amministratore Straordinario dell'A.N.A.S. ha confermato in ogni loro statuizione i predetti provvedimenti, già dichiarati non conformi a legge.

Detti decreti sono stati corredati da un ordine scritto rivolto dal Sig. Ministro al Direttore Centrale dell'Ufficio di Ragioneria dell'A.N.A.S. ai sensi dell'art. 64 del R.D. 18.11.1923, n. 2440.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I decreti stessi sono stati, poi, inviati, per il visto preventivo, alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, lett: i), della legge 14.1.1994, n. 20.

I decreti in questione sono stati emanati per i seguenti motivi:

- i lavori di cui trattasi rientrano nel programma di interventi definito dall'A.N.A.S. ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 2.5.1990, n. 102, a seguito del catastrofico evento franoso di Val Pola dell'estate del 1987 che ha, tra l'altro, determinato l'interruzione della viabilità stradale tra la Media ed Alta Valtellina;
- l'urgenza di una pronta realizzazione di detti interventi non risulta affievolita dall'avvenuta costruzione di un collegamento provvisorio con Bormio in considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti, immediatamente adiacenti al limite della frana di Val Pola;
- le indagini eseguite dal "Dipartimento di Scienze della Terra" per l'accertamento delle condizioni di stabilità del territorio in questione hanno evidenziato il grave stato di rischio geologico della zona indagata, con rilevanti problematiche per la stabilità di entrambi i versanti dell'Adda;
- il regolare proseguimento dei lavori appare necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di pubblico interesse connessi al ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interrotta tra la Media ed Alta Valtellina", a seguito dei surrichiamati eventi calamitosi del luglio 1987;
- l'esistenza di motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico in quanto l'ulteriore corso dei decreti in parola consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate, estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi connessi alla ricostruzione ed al rilancio economico della Valtellina e zone adiacenti;
- per alcuni lavori, infine, che presentano uno stato di avanzamento rilevante, la repentina ed impreveduta interruzione creerebbe gravi problemi di natura tecnica connessi al riaffidamento della parte dei lavori ancora non eseguita, consistente in lavorazioni integrative di quelle già avviate e, come tali, necessarie a dare completezza tecnica e strutturale alle relative opere; problemi ancor più gravosi si avrebbero, poi, nel caso delle opere primarie (viadotti e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gallerie) non eseguite compiutamente, in quanto solo con il completamento delle fasi operative successive si potranno realizzare in via definitiva gli schemi statici progettuali e di dovuta garanzia; in entrambi i casi, quindi, è pressante l'esigenza che i lavori siano eseguiti da un'unica impresa alla quale facciano capo eventuali responsabilità costruttive.

Tutto ciò premesso, si fa presente che il Capo della Delegazione della Corte dei Conti presso il Ministero dei LL.PP., ritenendo che i provvedimenti in questione comportino la soluzione di alcune questioni di massima di particolare importanza in ordine all'interpretazione ed alla conseguente corretta applicazione dell'art. 64 del R.D. n. 2440/1923 ed in ordine al fondamento normativo dei provvedimenti stessi ed, ancora, nutrendo perplessità in merito all'individuazione della norma in base alla quale il riesame è stato effettuato, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei Conti per deferire alla Sezione del Controllo la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei ripetuti provvedimenti.

Con l'unita ordinanza in data 29.9.1994, la Sezione del Controllo è stata convocata per il giorno 6 ottobre p.v., alle ore 10 presso la sede di Via Baiamonti in Roma.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal Capo della Delegazione della Corte dei Conti in ordine al fondamento normativo dei ripetuti provvedimenti, si ribadisce che gli stessi sono stati adottati ai sensi dell'art.3, primo comma, lett. i), della legge 14.1.1994, n. 20, il quale prevede che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si esercita, tra l'altro, sugli "atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro".


Si fa presente, inoltre, che sull'adozione dei provvedimenti in questione l'Amministrazione si è attenuta a quanto rilevato dalla stessa Delegazione della Corte dei Conti in un caso analogo con il foglio di osservazioni n. 23 del 21.3.1994.

Nel caso di specie, infatti, la predetta Delegazione, pur facendo riserva di sottoporre alla Sezione del Controllo i provvedimenti confermativi di precedenti provvedimenti già dichiarati non conformi a legge al fine di farne accertare il fondamento normativo legittimante, aveva rilevato che detti provvedimenti confermativi risultavano firmati dal Ministro, organo di direzione politica, anzichè dal competente organo di gestione ai sensi del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, e che i provvedimenti stessi non erano stati corredati dell'ordine scritto impartito dal Ministro.

Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento od atto sia ritenuto necessario.

- 4 OTT. 1994

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa M. P. CERCIELLO)



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE DEL CONTROLLO - Adunanza del 6 ottobre 1994 Argomento n. 3



Corte dei Conti

DELEGAZIONE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
IL CONSIGLIERE
CAPO DELLA DELEGAZIONE

Roma, 16 settembre 1994

Al Sig. Presidente della Corte
dei conti

ROMA

Prot. n. 61
alleg. n.

e p.c. Al Sig. Presidente di Sezione
preposto al coordinamento del
controllo preventivo e successivo
sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato
Corte dei conti

ROMA

Prot. N. 10951/Sez. contr.
del 20.9.1994

Oggetto: Decreti dell'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. nn.4500,
4502, 4504, 4506, 4508, 4510 e 4512 in data 8 settembre 1994.

Con i decreti indicati in oggetto, qui pervenuti in data 14 settembre 1994 l'Amministratore straordinario dell'A.N.A.S. ha confermato in ogni loro statuizione precedenti provvedimenti approvativi di progetti e di contratti riguardanti il ripristino della rete viaria statale in Valtellina, già dichiarati non conformi a legge dalla Sezione del controllo - VIII Collegio - nell'adunanza del 2 giugno 1994.

I decreti stessi sono corredati da un ordine scritto rivolto dal Ministro dei lavori pubblici al Direttore Centrale dell'Ufficio di Ragioneria presso l'Azienda ai sensi dell'art.64 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440. Con espressa clausola si prevede la loro sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti in attuazione dell'art.3, lett. i), della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Le motivazioni adottate dall'Amministrazione a sostegno degli atti de quibus sono le seguenti:

a) l'urgenza di una pronta realizzazione del programma d'interventi per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale nella zona in questione, definito in ossequio all'art.5 della legge 2 maggio 1990 n.102, non risulta affievolita dall'avvenuta esecuzione di opere provvisorie effettuate in fase di primo intervento in considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti;

b) le indagini eseguite dal Dipartimento di Scienze della Terra hanno evidenziato un grave stato di rischio geologico comportante la soluzione di rilevanti problemi per la stabilità dei due versanti del fiume Adda;

c) la prosecuzione dei lavori affidati con i provvedimenti dichiarati illegittimi è necessaria per ragioni, oltre che di stretta legalità, anche di pubblico interesse consistenti nel ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interrotta e nel soddisfacimento delle fondamentali esigenze delle aree interessate, bisognose d'infrastruttura viaria.

Alle riferite motivazioni vengono aggiunti il generico richiamo a ragioni di opportunità e di convenienza non ignorabili sotto il profilo politico-economico, nonché - solo in alcuni provvedimenti - l'affermazione che i lavori oggetto dei diversi contratti, trovandosi in fase di avanzata esecuzione (variante dal 60% al 95%), postulano l'esigenza che la loro ultimazione sia compiuta da un unico appaltatore.

Tanto premesso sembra allo scrivente che i decreti all'esame comportino la soluzione di alcune questioni di massima di particolare importanza.

La prima attiene all'interpretazione ed alla conseguente corretta applicazione dell'art.64 del R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 il quale prescrive che, prima che il Ministro impartisca l'ordine di eseguire il provvedimento, - sulla cui conformità o meno a legge la Corte dei conti non si è ancora pronunciata - il capo dell'Ufficio di Ragioneria gli abbia comunicato per quali motivi d'irregolarità non abbia ritenuto di apporvi il proprio visto.

Nei casi in trattazione, invero, non c'è traccia della comunicazione in parola. Esiste, al contrario, la deliberazione dell'ottavo Collegio della Sezione del controllo dianzi menzionata.

La seconda concerne il fondamento normativo dei provvedimenti adottati, tenuto conto della natura giuridica dei medesimi. Quanto a questa, pacifico appare il loro carattere confermativo di precedenti atti, a seguito del riesame di ognuno di essi.

Perplessità, invece, sorgono in merito all'individuazione della norma in base alla quale il riesame stesso è stato effettuato. Essa potrebbe essere rappresentata dall'art.3, comma 8, della ripetuta legge n.20 del 1994, ove si contempla l'esercizio di un potere di controllo della Corte dei conti su atti amministrativi che, dietro sua richiesta, abbiano formato oggetto di riesame. Tale affermazione, peraltro, potrebbe dar luogo a dubbi in quanto la norma de qua è diretta agli Enti non territoriali, tra i quali, per concorde dottrina e giurisprudenza, non rientrano le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Tra queste, invero, continua a tutt'oggi ad essere compresa l'A.N.A.S., giusta l'art.11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143.

In contrario potrebbe osservarsi che il nono comma del menzionato art.3 dispone per l'esercizio delle attribuzioni di controllo nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni l'applicabilità delle norme del testo unico approvato con R.D. n.1214 del 12 luglio 1934 in quanto compatibili con quelle della legge n.20/1994; per cui potrebbe farsi discendere una valenza generalizzata del nuovo istituto del riesame, derivante dalla sua incompatibilità con il prefato testo unico. Non andrebbe al riguardo trascurato che anche in tema di controllo sulle gestioni fuori bilancio l'art.24 della legge 23 dicembre 1993, n.559 prescrive una procedura analoga a quella oggi seguita dall'A.N.A.S..

Peraltro, ove si giudicasse conforme a legge l'ipotesi testé formulata, superando in tal modo l'inequivoco dato letterale del più volte citato ottavo comma dell'art.3, rimarrebbe pur sempre da affrontare e

risolvere l'ultimo problema afferente l'oggetto della nuova pronuncia che dovrebbe essere emessa dalla Sezione del controllo.

In proposito, è indiscusso che in sede di controllo preventivo di legittimità è preclusa alla Sezione ogni indagine sulla sussistenza e sulla fondatezza dei motivi di merito adottati dalla P.A. nell'atto di conferma. D'altro canto è abnorme ritenere che il Collegio competente ad esercitare il controllo preventivo sul nuovo atto possa in punto di diritto a sua volta riesaminare gli atti sui quali già esiste una precedente deliberazione ed addurre eventualmente considerazioni diverse.

Quest'ultima riflessione potrebbe indurre a considerare non estensibile ai casi in argomento le norme sul riesame di cui sopra è cenno, e conseguentemente a giudicare illegittimi i provvedimenti di cui si discute.

Si trasmettono gli atti perché la S.V., ove ritenga che quelle sopra esposte configurino questioni di massima di particolare importanza, voglia deferire alla Sezione del controllo, ai sensi dell'art.1, 2° comma, della legge 21 marzo 1953, n.161 e dell'art.3, lett. i) della legge 14 febbraio 1994, n.20, la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei decreti stessi.

Il Consigliere
(Dott. Vincenzo Martelli)

Vincenzo Martelli

ALLEGATI:

n.7 decreti con ordine scritto

art. 3 L. n 20/94

art. 24 L. n 559/93

art. 11 Decr. Legisl. 143/94



AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
 DELLE STRADE
 (A. N. A. S.)

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10
 00185 ROMA

MILANO 327/709


Roma

6/6
8 SET. 1994

AL DIRETTORE CENTRALE
 DELLA RAGIONERIA DELL'A.N.A.S.
 dott. Guido CAVALIERE
 SEDE

Dir. Centr. Amm.va-Gest.Lavori
 Settore 1°
 n. 4504

OGGETTO: S.S. n. 470 - Lavori di costruzione della variante dell'abitato di S. Pellegrino tra km 22+000 e 26+000



La Corte dei Conti ha restituito il D.A. 16.10.1991 n.3618 - con rilievo n.72 in data 29.10.1992. e con deliberazione del 2.6.1994.

Con successivo provvedimento, a firma dell'Amministratore Straordinario dell'Azienda, è stato riconfermato in ogni sua statuizione il D.A. 16.10.1991 n.3618, in considerazione dei preminenti motivi di interesse pubblico, ampiamente rappresentati nel provvedimento medesimo.

In relazione al suddetto precedente atto ed alla conseguente necessità di impartire al riguardo le disposizioni previste dall'art. 64 del R.D. n. 2440/1923, si invita la S.V., a dare corso al decreto in parola, inoltrando lo stesso, per la registrazione preventiva alla competente Delegazione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20.

IL MINISTRO

Dir. Centr. Amm.va-Gest. Lavori


Settore 1°

n. 4500



MILANO 327/709

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE



DIREZIONE GENERALE

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTA la legge 7.2.1967 n.59;
 VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n.350;
 VISTO il R.D. 18.11.1923 n.2440 e relativo Regolamento;
 VISTA la legge 13.5.1965 n.431 e succ.proroghe;
 VISTE le leggi 3.1.1978 n.1 e 10.12.1981 n.741;
 VISTO il D.Lg. 3.2.1993 n.29
 VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.2.1994 n.302;
 VISTA la Legge 11.2.1994 n.109;
 VISTA la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 23.6.1993 n. 160;
 VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n.493
 VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;
 VISTO il D.L.g 24.2.1994 n. 143;

VISTO il progetto compilato in data 15.3.1990 n.8068 dal Compartimento della Viabilità di Milano relativo ai lavori di costruzione della variante dell'abitato di S. Pellegrino tra i km 22+000 e 26+000 della S.S. n. 470 dell'importo di £.69.238.000.000 delle quali £.56.484.000.000 per lavori e £.12.754.000.000 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'A.N.A.S in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto nn.339 in data 21.3.1991 ha affidato l'esecuzione dei lavori suddetti all'Associazione Temporanea di Imprese "Geom.L.COLLINI S.p.A. - TORNO S.p.A." verso il prezzo di £.48.011.400.000 al netto del ribasso del 15 %

VISTO il D.A.16.10.1991 N. 3618 con il quale è stato approvato il suindicato progetto in data 15.3.1990 n.8068 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 17.7.1991 n. 20700 di rep., mediante il quale l'Associazione Temporanea di Imprese "Geom.L.COLLINI S.p.A. - TORNO S.p.A." si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di £.48.011.400.000 al netto del ribasso del 15% e sono state, inoltre, impegnate sul Cap.709 del bilancio dell'A.N.A.S le seguenti somme:

- 1) £.12.686.643.400 mediante impegno per l'esercizio 1991
- 2) £.30.000.000.000 mediante impegno per l'esercizio 1992
- 3) £.12.026.496.000 mediante impegno per l'esercizio 1993

VISTO il rilievo n.72 del 29.10.1992 della Corte dei Conti relativo al citato D.A.

VISTA la nota di risposta a tale rilievo n.5165 in data 6.12.1993

VISTA l'ordinanza in data 25.5.1994 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 2.6.1994 la sezione di Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti in parola;

VISTA la deliberazione n. resa nell'adunanza del 2.6.1994, con la quale la Sezione del Controllo della Corte dei conti ha dichiarato non conformi a legge i decreti stessi

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi rientrano nel programma di interventi definito dall'A.N.A.S per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale in Valtellina, Val Brembana e Val Formazza ai sensi dell'art. 5 punto 2 della legge 2.5.1990 n. 102;

CHE la definizione di tale programma di interventi è stata resa necessaria a seguito del catastrofico evento franoso di Val Poia dell'estate del 1987 che ha, tra l'altro, determinato l'interruzione della viabilità stradale tra la Media ed Alta Valtellina;

CHE l'urgenza di una pronta realizzazione degli interventi in questione non risulta affievolita dall'avvenuta costruzione di un collegamento provvisorio con Bormio in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti, immediatamente adiacenti al limite della frana di Val Pola;

CHE, d'altra parte, le indagini eseguite dal "Dipartimento di Scienze della Terra" per l'accertamento delle condizioni di stabilità del territorio in questione hanno evidenziato il grave stato di rischio geologico della zona indagata, con rilevanti problematiche per la stabilità di entrambi i versanti dell'Adda;

RITENUTO che il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto già citato appare, quindi, necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di pubblico interesse connessi al ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interrotta tra la Media ed Alta Valtellina, a seguito dei surrichiamati eventi calamitosi del luglio 1987;

CHE sussistono inoltre motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;

CHE l'ulteriore corso dei decreti in parola consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi connessi alla ricostruzione e rilancio economico della Valtellina e zone adiacenti;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei provvedimenti con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA:

E' confermato, in ogni sua statuizione, il D.A 16.10.1991 n.3618 relativo all'approvazione del progetto in data 15.3.1990 n.8068, e del contratto a trattaiva privata 17.7.1991 n. 20700 stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese "Geom.L. COLLINI S.p.A. - TORNO S.p.A." per l'esecuzione dei lavori di costruzione della variante dell'abitato di S. Pellegrino tra i km 22+000 e 26+000 della S.S. n. 470

Roma

8 SET. 1994

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO



PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO DI
VI QUALIFICA FUNZIONALE
Nobili Paola

Nobili

Preco nota al N. 92
del registro degli atti per il
solo Visto.

addi 14-9-94

Il Direttore Provinciale Provinciale

Cavaliere

F.to Dr. G. CAVALIERE



**AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
 DELLE STRADE**
 (A. N. A. S.)

MILANO 441 valt



Roma **8 SET. 1994**

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10
00185 ROMA

AL DIRETTORE CENTRALE
 DELLA RAGIONERIA DELL'A.N.A.S.:
 dott. Guido CAVALIERE
 S E D E

Dir. Centr. Amm.va-Gest. Lavori
 Settore 1°
 n. 4503



OGGETTO: SS.SS. nn. 340 e 340 dir - Lavori di costruzione della variante di Menaggio tra le località Pastura (km 30+500 S.S.n.340) e Nobiallo (S.S.n. 340 dir) 1° stralcio : dallo svincolo di Menaggio a Nobiallo

La Corte dei Conti ha restituito il D.A. 16.11.1991 n.4126 - con rilievo n.62 in data 17.9.1992. e con deliberazione del 2.6.1994.

Con successivo provvedimento, a firma dell'Amministratore Straordinario dell'Azienda, è stato riconfermato in ogni sua statuizione il D.A. 16.11.1991 n.4126, in considerazione dei preminenti motivi di interesse pubblico, ampiamente rappresentati nel provvedimento medesimo.

In relazione al suddetto precedente atto ed alla conseguente necessità di impartire al riguardo le disposizioni previste dall'art. 64 del R.D. n. 2440/1923, si invita la S.V., a dare corso al decreto in parola, inoltrando lo stesso, per la registrazione preventiva alla competente Delegazione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20.

IL MINISTRO




Dir. Centr. Amm. va-Gest. Lavori

Settore 1°

n. 4502



MILANO 441 valt

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADEDIREZIONE GENERALE
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO61
10

VISTA la legge 7.2.1961 n. 59;
 VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n. 350;
 VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo Regolamento;
 VISTA la legge 13.5.1965 n. 431 e succ. proroghe;
 VISTE le leggi 3.1.1978 n. 1 e 10.12.1981 n. 741;
 VISTO il D.Lg. 3.2.1993 n. 29
 VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.2.1994 n. 302;
 VISTA la Legge 11.2.1994 n. 109;
 VISTA la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 23.6.1993 n. 160;
 VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493
 VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;
 VISTO il D.L.g 24.2.1994 n. 143;

VISTO il progetto compilato in data 1.10.1990 n. 8884 dal Compartimento della Viabilità di Milano relativo ai lavori di costruzione della variante di Menaggio tra le località Pastura (km 30+500 S.S.n.340) e Nobiallo (S.S.n. 340 dir) 1° stralcio: dallo svincolo di Menaggio a Nobiallo dell'importo di £.47.000.000.000 delle quali £.35.400.000.000 per lavori e £.11.600.000.000 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'A.N.A.S in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto 338 in data 21.3.1991 ha affidato l'esecuzione dei lavori suddetti all'Associazione Temporanea di Imprese "TODINI" - "COMAPRE" - "INES" - "AUTOTRASPORTI E SCAVI CASELLO" verso il prezzo di £.30.090.000.000 al netto del ribasso del 15 %

VISTO il D.A. 6.11.1991 n. 4126 con il quale è stato approvato il suindicato progetto in data 1.10.1990 n. 8884 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata indicati nelle premesse ed è, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 23.9.1991 n. 20797 di rep., mediante il quale l'Associazione Temporanea di Imprese "TODINI" - "COMAPRE" - "INES" - "AUTOTRASPORTI E SCAVI CASELLO" si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di £.30.090.000.000 al netto del ribasso del 15 % impegnandosi la complessiva somma di £.40.681.100.000 sul Cap. 793 del bilancio dell'A.N.A.S per l'esercizio 1991;

VISTO il rilievo n. 62 del 17.9.1992 della Corte dei Conti relativo al citato D.A.

VISTA la nota di risposta a tale rilievo n. 6141 in data 14.2.1994

VISTA l'ordinanza in data 25.5.1994 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 2.6.1994 la sezione di Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti in parola;

VISTA la deliberazione resa nell'adunanza del 2.6.1994, con la quale la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conformi a legge i decreti stessi;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi rientrano nel programma di interventi definito dall'A.N.A.S per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale in Valtellina, Val Brembana e Val Formazza ai sensi dell'art. 5 punto 2 della legge 2.5.1990 n. 102;

CHE la definizione di tale programma di interventi è stata resa necessaria a seguito del catastrofico evento franoso di Val Pola dell'estate del 1987 che ha, tra l'altro, determinato l'interruzione della viabilità stradale tra la Media ed Alta Valtellina;

CHE l'urgenza di una pronta realizzazione degli interventi in questione non risulta affievolita dall'avvenuta costruzione di un collegamento provvisorio con Bormio in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti, immediatamente adiacenti al limite della frana di Val Pola;

CHE, d'altra parte, le indagini eseguite dal "Dipartimento di Scienze della Terra" per l'accertamento delle condizioni di stabilità del territorio in questione hanno evidenziato il grave stato di rischio geologico della zona indagata, con rilevanti problematiche per la stabilità di entrambi i versanti dell'Adda;

RITENUTO che il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto già citato appare, quindi, necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di pubblico interesse connessi al ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interrotta tra la Media ed Alta Valtellina, a seguito dei surrichiamati eventi calamitosi del luglio 1987;

CHE sussistono inoltre motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;

CHE l'ulteriore corso dei decreti in parola consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravi problemi connessi alla ricostruzione e rilancio economico della Valtellina e zone adiacenti;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei provvedimenti con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA:

E' confermato, in ogni sua statuizione, il D.A. 6.11.1991 n. 4126 relativo, all'approvazione del progetto in data 1.10.1990 n.8884 e del contratto a trattativa privata n.20797 di rep stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese "TODINI"- "COMAPRE" - "INES" - "AUTOTRASPORTI E SCAVI CASELLO" per l'esecuzione dei lavori di costruzione della variante di Menaggio tra le località Pastura (km 30+500 S.S.n.340) e Nobiallo (S.S.n. 340 dir) 1° stralcio; dallo svincolo di Menaggio a Nobiallo

Roma

8 SET. 1994

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

[Handwritten signature]

Preso nota di n. 91
di relazione 10/9/94 per il
S. S. n. 14-9-94
Il Dirigente Ufficiale Legittimato

F.to Dr. G. CAVALIERE



PER CORTIA CONFORME
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Nobile Paolo
Nobile

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE
(A. N. A. S.)

MILANO 440 valt

Roma | 8 SET. 1994


DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10
00185 ROMA

AL DIRETTORE CENTRALE
DELLA RAGIONERIA DELL'A.N.A.S.
dott. Guido CAVALIERE
S E D E

Dir. Centr. Amm.va-Gest. Lavori
Settore 1° 14 SET. 1994
n. 4505

216



OGGETTO: S.S.n.470 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza con la costruzione di n.5 gallerie naturali dal Km. 26+000 al Km. 26+800 e dal Km.30+100 al Km.33+700

La Corte dei Conti ha restituito i DD.AA. 21.10.1991 n.2667 e 26.11.1991 n. 4662- con rilievo n.55 in data 24.8.1992. e con deliberazione del 2.6.1994.

Con successivo provvedimento, a firma dell'Amministratore Straordinario dell'Azienda, sono stati riconfermati in ogni loro statuizione i DD.AA. 21.10.1991 n.2667 e 26.11.1991 n.4662, in considerazione dei preminenti motivi di interesse pubblico, ampiamente rappresentati nel provvedimento medesimo.

In relazione al suddetto precedente atto ed alla conseguente necessità di impartire al riguardo le disposizioni previste dall'art. 64 del R.D. n. 2440/1923, si invita la S.V., a dare corso al decreto in parola, inoltrando lo stesso, per la registrazione preventiva alla competente Delegazione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20.

IL MINISTRO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mod. 4 (S.G.)

Dir. Centr. Amm.va-Gest. Lavori
Settore 1°
n. 4504



MILANO 440vair

61
13

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

14 SET. 1994

DIREZIONE GENERALE
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Prot. N.

VISTA la legge 7.2.1961 n. 59;

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n. 350;

VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo Regolamento;

VISTA la legge 13.5.1965 n. 431 e succ. proroghe;

VISTE le leggi 3.1.1978 n. 1 e 10.12.1981 n. 741;

VISTO il D.Lg. 3.2.1993 n. 29

VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.2.1994 n. 302;

VISTA la Legge 11.2.1994 n. 109;

VISTA la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 23.6.1993 n. 160;

VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493;

VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;

VISTO il D.L.g 24.2.1994 n. 143;

VISTO il progetto compilato in data 13.11.1990 n. 8951 dal Compartimento della Viabilità di Milano relativo ai lavori di somma urgenza per il ripristino della transtabilità in condizioni di sicurezza con la costruzione di n.5 gallerie naturali dal Km. 26+000 al Km. 26+800 e dal Km.30+100 al Km.33+700 lungo la S.S.n.470 dell'importo di £.42.850.794.525 di cui £. 36.998.529.785 per lavori e £.5.852.264.740 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'A.N.A.S in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto n.347 in data 21.3.1991 ha affidato l'esecuzione dei lavori suddetti all'Associazione Temporanea di Imprese "Geom.LEONE COLLINI S.p.A."-"DAMONTE EMANUELE & C. S.p.A."-"GIUDICI S.p.A." verso il prezzo di £ 31.448.750.317 al netto del ribasso del 15 %

VISTO il D.A.21.10.1991 n.2667 con il quale è stato autorizzato il pagamento della somma di £.3.144.875.031 oltre a £.597.526.255 per oneri I.V.A. a titolo di anticipazione contrattuale impegnandosi la complessiva somma di £.3.742.401.286 sul Cap.709 del bilancio passivo dell'A.N.A.S per l'esercizio 1991;

VISTO il D.A.26.11.1991 n.4662 con il quale è stato approvato il sindacato progetto in data 13.11.1990 n.8951 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 16.10.1991 n. 20829 di rep., mediante il quale l'Associazione Temporanea di Imprese "Geom.LEONE COLLINI S.p.A."-"DAMONTE EMANUELE & C. S.p.A."-"GIUDICI S.p.A." si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di £.31.448.750.317 al netto del ribasso del 15 % impegnandosi la complessiva somma di £.36.385.435.140 sul Cap.793 del bilancio passivo dell'A.N.A.S per l'esercizio 1991.

VISTO il rilievo n.55 del 24.8.1992 della Corte dei Conti relativo ai citati DD AA.

VISTA la nota di risposta a tale rilievo n.4653 in data 27.10.1993;

VISTA l'ordinanza in data 25.5.1994 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 2.6.1994 la sezione di Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti in parola;

VISTA la deliberazione resa nell'adunanza del 2.6.1994, con la quale la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conformi a legge i decreti stessi;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi rientrano nel programma di interventi delimito dall'A.N.A.S per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale in Valtellina, Val Brembana e Val Formazza ai sensi dell'art. 5 punto 2 della legge 2.5.1990 n. 102.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CHE la definizione di tale programma di interventi è stata resa necessaria a seguito del catastrofico evento franoso di Val Pola dell'estate del 1987 che ha, tra l'altro, determinato l'interruzione della viabilità stradale tra la Media ed Alta Valtellina;

CHE l'urgenza di una pronta realizzazione degli interventi in questione non risulta affievolita dall'avvenuta costruzione di un collegamento provvisorio con Bormio in considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti, immediatamente adiacenti al limite della frana di Val Pola;

CHE, d'altra parte, le indagini eseguite dal "Dipartimento di Scienze della Terra" per l'accertamento delle condizioni di stabilità del territorio in questione hanno evidenziato il grave stato di rischio geologico della zona indagata, con rilevanti problematiche per la stabilità di entrambi i versanti dell'Adda;

RITENUTO che il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto già citato appare, quindi, necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di pubblico interesse connessi al ripristino, in condizioni di sicurezza della viabilità interrotta tra la Media ed Alta Valtellina, a seguito dei surrichiamati eventi calamitosi del luglio 1987;

CHE sussistono inoltre motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;

CHE l'ulteriore corso dei decreti in parola consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi connessi alla ricostruzione e rilancio economico della Valtellina e zone adiacenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la repentina e non prevista interruzione dei lavori creerebbe gravi problemi di natura tecnica connessi al riaffidamento della parte dei lavori ancora non eseguita, consistente in lavorazioni integrative di quelle già avviate e, come tali, necessarie a dare completezza tecnica e strutturale alle relative opere;

CHE, per quanto riguarda le opere primarie (viadotti e gallerie) non eseguite compiutamente, solo con il completamento delle fasi operative successive si potranno realizzare in via definitiva gli schemi statici progettuali e di dovuta garanzia;

CHE, pertanto, nel caso dei lavori in questione, che presentano uno stato di avanzamento pari al 95%, è pressante l'esigenza che i lavori stessi siano eseguiti da un'unica impresa alla quale facciano capo eventuali responsabilità costruttive;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei provvedimenti con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A :

Sono confermati, in ogni loro statuizione, i DD.AA. 21.10.1991 n. 2667 e 26.11.1991 n. 4662 relativi, rispettivamente, all'autorizzazione al pagamento dell'anticipazione contrattuale e all'approvazione del progetto in data 13.11.1991 n. 3951 e del contratto a trattativa privata 16.10.1991 n. 20829 di rep stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese "Geom LEONE COLLINI S.p.A." - "DAMONTE EMANUELE & C. S.p.A." - "GIUDICI S.p.A." per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza con la costruzione di n.5 gallerie naturali dai Km. 26+000 al Km. 26+800 e dal Km. 30+100 al Km. 33+700 lungo la S.S. n. 470

Roma

8 SET. 1994

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Cassa nota al N. 90

Nobis

14-9-94

F.to Dr. G. CAVALIERE




**AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE**
(A. N. A. S.)

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10
00185 ROMA


Dir. Centr. Amm. va. Gest. Lavori
Settore 1°
n. 4507



MILANO 431 vatt

Roma . 8 SET. 1994

AL DIRETTORE CENTRALE
DELLA RAGIONERIA DELL'A.N.A.S.
dott. Guido CAVALIERE
SEDE



OGGETTO: S.S.n.38 - Lavori urgenti per la ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 - 1° lotto : da Grosio a Sondalo

La Corte dei Conti ha restituito i DD.AA .11.11.1991 n.4159 e 11.12.1991 n. 5215- con rilievo n.54 in data 21.8.1992. e con deliberazione del 2.6.1994.

Con successivo provvedimento, a firma dell'Amministratore Straordinario dell'Azienda, sono stati riconfermati in ogni loro statuizione i DD.AA .11.11.1991 n.4159 e 11.12.1991 n.5215, in considerazione dei preminenti motivi di interesse pubblico, ampiamente rappresentati nel provvedimento medesimo.

In relazione al suddetto precedente atto ed alla conseguente necessità di impartire al riguardo le disposizioni previste dall'art. 64 del R.D. n. 2440/1923, si invita la S.V., a dare corso al decreto in parola, inoltrando lo stesso, per la registrazione preventiva alla competente Delegazione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20.

IL MINISTRO

Dir. Centr. Amm. va-Gest. Lavori
 Settore 1°
 n. 4506



MILANO 431valt

61
 16

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

14 SET. 1994 DIREZIONE GENERALE
 L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTA la legge 7.2.1961 n. 59;
 VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n. 350;
 VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo Regolamento;
 VISTA la legge 13.5.1965 n. 431 e succ. proroghe;
 VISTE le leggi 3.1.1978 n. 1 e 10.12.1981 n. 741;
 VISTO il D.Lg. 3.2.1993 n. 29
 VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.2.1994 n. 302;
 VISTA la Legge 11.2.1994 n. 109;
 VISTA la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 23.6.1993 n. 160;
 VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493
 VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;
 VISTO il D.L.g 24.2.1994 n. 143;

VISTO il progetto compilato in data 7.11.1990 n. 8938 dal Compartimento della Viabilità di Milano relativo ai lavori di ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 lungo la S.S.n.38, 1° lotto : da Grosio a Sondalo dell'importo di £.65.899.967.813 delle quali £.49.714.451.944 per lavori e £.16.185.515.869 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'A.N.A.S in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto n. 339 in data 21.3.1991 ha affidato l'esecuzione dei lavori suddetti all'Associazione Temporanea di Imprese "LAURO- DEL FAVERO- SILEI " verso il prezzo di £.42.257.284.153 al netto del ribasso del 15 %

VISTO il D.A. 11.11.1991 n. 4159 con il quale è stato autorizzato il pagamento della somma di £.4.225.728.415 oltre a £.802.888.398 per oneri I.V.A. a titolo di anticipazione contrattuale, impegnandosi la complessiva somma di £.5.028.616.813 sul Cap.709 del bilancio passivo dell'A.N.A.S per l'esercizio 1991;

VISTO il D.A. 11.12.1991 n. 5215 con il quale è stato approvato il suindicato progetto in data 7.11.1990 n. 8938 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 14.11.1991 n. 20906 di rep., mediante il quale l'Associazione Temporanea di Imprese "LAURO S.p.A."-"DEL FAVERO S.p.A."-"S.I.L.E.I.-S.r.l." si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di £.42.257.284.153 al netto del ribasso del 15 % impegnandosi la complessiva somma di £.51.997.321.329 sul Cap.709 del bilancio passivo dell'A.N.A.S per l'esercizio 1991;

VISTO il rilievo n. 54 del 21.8.1992 della Corte dei Conti relativo ai citati DD.AA.

VISTA la nota di risposta a tale rilievo n. 4652 in data 19.10.1993;

VISTA l'ordinanza in data 25.5.1994 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 2.6.1994 la sezione di Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti in parola;

VISTA la deliberazione resa nell'adunanza del 2.6.1994, con la quale la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conformi a legge i decreti stessi

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi rientrano nel programma di interventi definito dall'A.N.A.S per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale in Valtellina, Val Brembana e Val Formazza ai sensi dell'art. 5 punto 2 della legge 2.5.1990 n. 102;

CHE la definizione di tale programma di interventi è stata resa necessaria a seguito del catastrofico evento franoso di Val Pola dell'estate del 1987 che ha, tra l'altro, determinato l'interruzione della viabilità stradale tra la Media ed Alta Valtellina;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CHE l'urgenza di una pronta realizzazione degli interventi in questione non risulta affievolita dall'avvenuta costruzione di un collegamento provvisorio con Bormio in considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti, immediatamente adiacenti al limite della frana di Val Pola;

CHE, d'altra parte, le indagini eseguite dal "Dipartimento di Scienze della Terra" per l'accertamento delle condizioni di stabilità del territorio in questione hanno evidenziato il grave stato di rischio geologico della zona indagata, con rilevanti problematiche per la stabilità di entrambi i versanti dell'Adda;

RITENUTO che il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto già ^{citato} appare, quindi, necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di pubblico interesse connessi al ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interrotta tra la Media ed Alta Valtellina, a seguito dei surrichiamati eventi calamitosi del luglio 1987;

CHE sussistono inoltre motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;

CHE l'ulteriore corso dei decreti in parola consente la ripresa dei lavori per il **completamento dell'opera**, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree **interessate estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravi problemi connessi alla ricostruzione e rilancio economico della Valtellina e zone adiacenti**;

CONSIDERATO, inoltre, che la repentina e non prevista interruzione dei lavori creerebbe gravi problemi di natura tecnica connessi al riaffidamento della parte dei lavori ancora non eseguita, consistente in lavorazioni integrative di quelle già avviate e, come tali, necessarie a **dare completezza tecnica e strutturale alle relative opere**;

CHE, per quanto riguarda le opere primarie (viadotti e gallerie) non eseguite compiutamente, solo con il completamento delle fasi operative successive si potranno realizzare in via definitiva gli schemi statici progettuali e di dovuta garanzia;

CHE, pertanto, nel caso dei lavori in questione, che presentano uno stato di **avanzamento pari al 73%**, è pressante l'esigenza che i lavori stessi siano eseguiti da un'unica impresa alla quale facciano capo eventuali responsabilità costruttive;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei provvedimenti con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A :

Sono confermati, in ogni loro statuizione, i DD.AA 11.11.1991 n.4159 e 11.12.1991 n.5215 relativi, rispettivamente, all'autorizzazione al pagamento dell'anticipazione contrattuale e all'approvazione del progetto in data 7.11.1990 n.8938 e del contratto a trattativa privata 14.11.1991 n. 20906 di rep stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese "LAURO S.p.A."-"DEL FAVERO S.p.A."-"S.I.L.E.I.-S.r.l." per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 lungo la S.S.n.38, 1° lotto : da Grosio a Sondalo.

Roma

8 SET. 1994

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Proseguire al N. 89
del registro scritturi per
Scrittura
data 14.9.94

Il Direttore Generale Regione

F. Dr. G. CAVALIE



R AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
 DELLE STRADE
 (A. N. A. S.)

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10
00185 ROMA

MILANO 466 vatt

Roma 8 SET. 1994

AL DIRETTORE CENTRALE
 DELLA RAGIONERIA DELL'A.N.A.S.
 dott. Guido CAVALIERE
 S E D E


Dir. Centr. Amm. va-Gest. Lavori

Settore 1°

n. 4509

14 SET. 1994

2118



OGGETTO: S.S.n.38- Lavori di ricostruzione in variante del tratto Orsino-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 - 3° lotto : da Le Prese a Cepina - 3° stralcio

La Corte dei Conti ha restituito il D.A .6.11.1991 n.4521 - con rilievo n.53 in data 19.8.1992. e con deliberazione del 2.6.1994.

Con successivo provvedimento, a firma dell'Amministratore Straordinario dell'Azienda, è stato riconfermato in ogni sua statuizione il D.A .6.11.1991 n.4521, in considerazione dei preminenti motivi di interesse pubblico, ampiamente rappresentati nel provvedimento medesimo.

In relazione al suddetto precedente atto ed alla conseguente necessità di impartire al riguardo le disposizioni previste dall'art. 64 del R.D. n. 2440/1923, si invita la S.V., a dare corso al decreto in parola, inoltrando lo stesso, per la registrazione preventiva alla competente Delegazione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20.

IL MINISTRO

Dir. Centr. Amm. va-Gest. Lavori
 Settore 1°
 n. 4908



MILANO 466 valt

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

14 DIREZIONE GENERALE

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTA la legge 7.2.1961 n. 59;
 VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n. 350;
 VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e relativo Regolamento;
 VISTA la legge 13.5.1965 n. 431 e succ. proroghe;
 VISTE le leggi 3.1.1978 n. 1 e 10.12.1981 n. 741;
 VISTO il D.Lg. 3.2.1993 n. 29
 VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.2.1994 n. 302;
 VISTA la Legge 11.2.1994 n. 109;
 VISTA la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 23.6.1993 n. 160;
 VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493
 VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;
 VISTO il D.L.g 24.2.1994 n. 143;

VISTO il progetto compilato in data 7.11.1990 n. 8942 dal Compartimento della Viabilità di Milano relativo ai lavori di ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 lungo la S.S. n. 38, 3° lotto : da Le Prese a Cepina - 3° stralcio dell'importo di £. 60.587.225.000 delle quali £. 47.250.000.000 per lavori e £. 13.337.225.000 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'A.N.A.S. in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto n. 343 in data 21.3.1991 ha affidato l'esecuzione dei lavori suddetti all'Associazione Temporanea di Imprese "TECNOSVILUPPO S.p.A - CASTELLI S.p.A - C.M.B.S.r.l.-COMEDILE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A" verso il prezzo di £. 39.827.025.000 al netto del ribasso del 15 %.

VISTO il D.A. 6.11.1991 n. 4521 con il quale è stato approvato il suindicato progetto in data 7.11.1990 n. 8942 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 15.10.1991 n. 20825 di rep., mediante il quale l'Associazione Temporanea di Imprese "TECNOSVILUPPO S.p.A - CASTELLI S.p.A - C.M.B.S.r.l.-COMEDILE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A." si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di £. 39.827.025.000 al netto del ribasso del 15 % impegnandosi la complessiva somma di £. 51.753.884.750 sul Cap. 793 del bilancio passivo dell'A.N.A.S. per l'esercizio 1991,

VISTO il rilievo n. 53 del 19.8.1992 della Corte dei Conti relativo ai citati DD. AA.

VISTA la nota di risposta a tale rilievo n. 4651 in data 25.10.1993

VISTA l'ordinanza in data 25.5.1994 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 2.6.1994 la sezione di Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti in parola;

VISTA la deliberazione resa nell'adunanza del 2.6.1994, con la quale la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conformi a legge i decreti stessi;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi rientrano nel programma di interventi definito dall'A.N.A.S. per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale in Valtellina, Val Brembana e Val Formazza ai sensi dell'art. 5 punto 2 della legge 2.5.1990 n. 102;

CHE la definizione di tale programma di interventi è stata resa necessaria a seguito del catastrofico evento franoso di Val Pola dell'estate del 1987 che ha, tra l'altro, determinato l'interruzione della viabilità stradale tra la Media ed Alta Valtellina;

CHE l'urgenza di una pronta realizzazione degli interventi in questione non risulta affievolita dall'avvenuta costruzione di un collegamento provvisorio con Bormio in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti, immediatamente adiacenti al limite della frana di Val Pola;

CHE, d'altra parte, le indagini eseguite dal "Dipartimento di Scienze della Terra" per l'accertamento delle condizioni di stabilità del territorio in questione hanno evidenziato il grave stato di rischio geologico della zona indagata, con rilevanti problematiche per la stabilità di entrambi i versanti dell'Adda;

RITENUTO che il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto già citato appare, quindi, necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di pubblico interesse connessi al ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interrotta tra la Media ed Alta Valtellina, a seguito dei surrichiamati eventi calamitosi del luglio 1987;

CHE sussistono inoltre motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;

CHE l'ulteriore corso dei decreti in parola consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi connessi alla ricostruzione e rilancio economico della Valtellina e zone adiacenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la repentina e non prevista interruzione dei lavori creerebbe gravi problemi di natura tecnica connessi al riaffidamento della parte dei lavori ancora non eseguita, consistente in lavorazioni integrative di quelle già avviate e, come tali, necessarie a dare completezza tecnica e strutturale alle relative opere;

CHE, per quanto riguarda le opere primarie (viadotti e gallerie) non eseguite compiutamente, solo con il completamento delle fasi operative successive si potranno realizzare in via definitiva gli schemi statici progettuali e di dovuta garanzia;

CHE, pertanto, nel caso dei lavori in questione, che presentano uno stato di avanzamento pari al 80%, è pressante l'esigenza che i lavori stessi siano eseguiti da un'unica impresa alla quale facciano capo eventuali responsabilità costruttive;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei provvedimenti con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA:

E' confermato, in ogni sua statuizione, il D.A. 6.11.1991 n.4521 relativo all'approvazione del progetto in data 7.11.1990 n.8942 e del contratto a trattativa privata 15.10.1991 n.20825 di rep. stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese "TECNOSVILUPPO S.p.A - CASTELLI S.p.A - C.M.B.S.r.l.-COMEDILE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A." per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 lungo la S.S.n.38, 3° lotto: da Le Prese a Cepina - 3° stralcio

Roma

18 SET. 1994

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Preso nota ai N. 88
del registro di atti del 14-9-94
14-9-94



PER COPIA CONFORME
AL DOCUMENTO DI
VI GIORNATA FURZORALE
Nobili Paola

Nob

F.10 Dr. G. CAVALIERE



AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE
(A. N. A. S.)

MILANO 465 vatt

Roma



8 SET. 1994

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10
00185 ROMA

AL DIRETTORE CENTRALE
DELLA RAGIONERIA DELL'A.N.A.S.
dott. Guido CAVALIERE
SEDE

Dir. Centr. Amm. va-Gest. Lavori
Settore 1°
n. 454



OGGETTO: S.S.n.38 - Lavori urgenti per la ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 - 4° lotto :Cepina-Capitania-Bormio

La Corte dei Conti ha restituito il D.A .26.11.1991 n.4711 - con rilievo n.53 in data 19.8.1992. e con deliberazione del 2.6.1994.

Con successivo provvedimento, a firma dell'Amministratore Straordinario dell'Azienda , è stato riconfermato in ogni sua statuizione il D.A 26.11.1991 n.4711 , in considerazione dei preminenti motivi di interesse pubblico , ampiamente rappresentati nel provvedimento medesimo.

In relazione al suddetto precedente atto ed alla conseguente necessità di impartire al riguardo le disposizioni previste dall'art. 64 del R.D. n. 2440/1923, si invita la S.V. , a dare corso al decreto in parola, inoltrando lo stesso, per la registrazione preventiva alla competente Delegazione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - 1° comma , lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20.

IL MINISTRO


Si prega di trattare in ogni lettera un solo argomento e di indicare nella risposta il numero di protocollo e l'Ufficio a cui si risponde.

Dir. Centr. Amm. va-Gest. Lavori
 Settore 1°
 n. 4510



MILANO 465 valt

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE



VISTA la legge 7.2.1961 n.59;

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n.350;

VISTO il R.D. 18.11.1923 n.2440 e relativo Regolamento;

VISTA la legge 13.5.1965 n.431 e succ.proroghe;

VISTE le leggi 3.1.1978 n.1 e 10.12.1981 n.741;

VISTO il D.Lg. 3.2.1993 n.29

VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.2.1994 n.302;

VISTA la Legge 11.2.1994 n.109;

VISTA la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 23.6.1993 n. 160;

VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n.493

VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;

VISTO il D.L.g 24.2.1994 n. 143;

VISTO il progetto compilato in data 7.11.1990 n.8943 dal Compartimento della Viabilità di Milano relativo ai lavori urgenti per la ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 della S.S.n.38 - 4° lotto :Cepina-Capitania-Bormio dell'importo di £.64.741.837.012 delle quali £.46.793.891.666 per lavori e £.17.947.945.146 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'A.N.A.S in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto n.344 in data 21.3.1991 ha affidato l'esecuzione dei lavori suddetti all'Associazione Temporanea di Imprese "SECOL S.p.A"- "C.C.C." - "VALTECO S.r.l." verso il prezzo di £. 39.774.808.087 al netto del ribasso del 15 %

VISTO il D.A. 26.11.1991 n.4711 con il quale è stato approvato il suindicato progetto in data 7.11.1990 n.8943 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 28.10.1991 n.20857 di rep., mediante il quale l'Associazione Temporanea di Imprese "SECOL S.p.A"- "C.C.C." - "VALTECO S.r.l." si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di £.39.774.808.087 al netto del ribasso del 15 % e sono state, inoltre, impegnate sul Cap.709 del bilancio dell'A.N.A.S le seguenti somme:

- 1) £.11.732.406.628 mediante impegno per l'esercizio 1991
- 2) £.20.944.563.657 mediante impegno per l'esercizio 1992
- 3) £.20.944.563.658 mediante impegno per l'esercizio 1993

VISTO il rilievo n.53 del 19.8.1992 della Corte dei Conti relativo ai citato D.A.

VISTA la nota di risposta a tale rilievo n.4651 in data 25.10.1993

VISTA l'ordinanza in data 25.5.1994 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 2.6.1994 la sezione di Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti in parola;

VISTA la deliberazione resa nell'adunanza del 2.6.1994, con la quale la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conformi a legge i decreti stessi

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi rientrano nel programma di interventi definito dall'A.N.A.S per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale in Valtellina, Val Brembana e Val Formazza ai sensi dell'art. 5 punto 2 della legge 2.5.1990 n. 102;

CHE la definizione di tale programma di interventi è stata resa necessaria a seguito del catastrofico evento franoso di Val Pola dell'estate del 1987 che ha, tra l'altro, determinato l'interruzione della viabilità stradale tra la Media ed Alta Valtellina;

CHE l'urgenza di una pronta realizzazione degli interventi in questione non risulta affievolita dall'avvenuta costruzione di un collegamento provvisorio con Bormio in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti, immediatamente adiacenti al limite della frana di Vai Pola;

CHE, d'altra parte, le indagini eseguite dal "Dipartimento di Scienze della Terra" per l'accertamento delle condizioni di stabilità del territorio in questione hanno evidenziato il grave stato di rischio geologico della zona indagata, con rilevanti problematiche per la stabilità di entrambi i versanti dell'Adda;

RITENUTO che il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto già citato appare, quindi, necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di pubblico interesse connessi al ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interrotta tra la Media ed Alta Valtellina, a seguito dei surrichiamati eventi calamitosi del luglio 1987;

CHE sussistono inoltre motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;

CHE l'ulteriore corso dei decreti in parola consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi connessi alla ricostruzione e rilancio economico della Valtellina e zone adiacenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la repentina e non prevista interruzione dei lavori creerebbe gravi problemi di natura tecnica connessi al riaffidamento della parte dei lavori ancora non eseguita, consistente in lavorazioni integrative di quelle già avviate e, come tali, necessarie a dare completezza tecnica e strutturale alle relative opere;

CHE, per quanto riguarda le opere primarie (viadotti e gallerie) non eseguite compiutamente, solo con il completamento delle fasi operative successive si potranno realizzare in via definitiva gli schemi statici progettuali e di dovuta garanzia;

CHE, pertanto, nel caso dei lavori in questione, che presentano uno stato di avanzamento pari al 60%, è pressante l'esigenza che i lavori stessi siano eseguiti da un'unica impresa alla quale facciano capo eventuali responsabilità costruttive;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei provvedimenti con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;


DECRETA:

E' confermato, in ogni sua statuizione, il D.A. 26.11.1991 n.4711 relativo all'approvazione del progetto in data 7.11.1990 n.8943 e del contratto a trattativa privata 28.10.1991 n.20857 di rep stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese "SECOL S.p.A"-C.C.C. "-VALTECO S.r.l." per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 lungo la S.S.n.38, 4° lotto: Cepina - Capitanica - Bormio -

Roma

8 SET. 1994

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO



nota al n. 87

14.9.94

Dr. G. CAVALIE

1306



**AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE**
(A. N. A. S.)

MILANO 433 valt

Roma

8 SET. 1994

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10
00185 ROMAAL DIRETTORE CENTRALE
DELLA RAGIONERIA DELL'A.N.A.S.
dott. Guido CAVALIERE
S E D EDir. Centr. Amm.va-Gest.Lavori
Settore 1°

n. 4513

14 SET. 1994

Prot. n. 2120



OGGETTO: S.S.n.38 - Lavori urgenti per la ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 - 3° lotto : da Le Prese a Cepina - 1° stralcio

La Corte dei Conti ha restituito i DD.AA .17.10.1991 n.3059 e 9.12.1991 n. 5175- con rilievo n.53 in data 19.8.1992. e con deliberazione del 2.6.1994.

Con successivo provvedimento, a firma dell'Amministratore Straordinario dell'Azienda, sono stati riconfermati in ogni loro statuizione i DD.AA .17.10.1991 n.3059 e 9.12.1991 n.5175, in considerazione dei preminenti motivi di interesse pubblico, ampiamente rappresentati nel provvedimento medesimo.

In relazione al suddetto precedente atto ed alla conseguente necessità di impartire al riguardo le disposizioni previste dall'art. 64 del R.D. n. 2440/1923, si invita la S.V., a dare corso al decreto in parola, inoltrando lo stesso, per la registrazione preventiva alla competente Delegazione della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20.

IL MINISTRO

Dir. Centr. Amm.va-Gest.Lavori
 Settore 1°
 n. 4512



MILANO 433 vatt

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

14 SET. 1994	DIREZIONE GENERALE
Proc. N. 2120	L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTA la legge 7.2.1961 n.59;
 VISTO il Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n.350;
 VISTO il R.D. 18.11.1923 n.2440 e relativo Regolamento;
 VISTA la legge 13.5.1965 n.431 e succ.proroghe;
 VISTE le leggi 3.1.1978 n.1 e 10.12.1981 n.741;
 VISTO il D.Lg. 3.2.1993 n.29
 VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.2.1994 n.302;
 VISTA la Legge 11.2.1994 n.109;
 VISTA la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 23.6.1993 n. 160;
 VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n.493
 VISTA la legge 14.1.1994 n. 20;
 VISTO il D.Lg 24.2.1994 n. 143;

VISTO il progetto compilato in data 7.11.1990 n.8940 dal Compartimento della Viabilità di Milano relativo ai lavori di ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 lungo la S.S.n.38 ,3° lotto : da Le Prese a Cepina - 1° stralcio dell'importo di £.80.917.898.021 delle quali £.61.028.989.934 per lavori e £.19.888.908.087 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'A.N.A.S in conformità a quanto rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione con voto n.341 in data 21.3.1991 ha affidato l'esecuzione dei lavori suddetti all'Associazione Temporanea di Imprese "CARIBONI PARIDE -SIGIC-GIACOMELLI COSTRUZIONI" verso il prezzo di £.51.874.641.444 al netto del ribasso del 15 %

VISTO il D.A. 17.10.1991 n.3059 con il quale è stato autorizzato il pagamento della somma di £.5.187.464.144 oltre a £.985.618.187 per oneri I.V.A. a titolo di anticipazione contrattuale , impegnandosi la complessiva somma di £.6.173.082.331 sul Cap.709 del bilancio passivo dell'A.N.A.S per l'esercizio 1991;

VISTO il D.A.9.12.1991 n.5175 con il quale è stato approvato il suindicato progetto in data 7.11.1990 n.8940 ed è stato, altresì, approvato e reso esecutivo il contratto a trattativa privata 12.11.1991 n.20892 di rep., mediante il quale l'Associazione Temporanea di Imprese "CARIBONI PARIDE S.p.A."-"SIGIC S.R.L."-"GIACOMELLI COSTRUZIONI S.r.l." si è obbligata ad eseguire i predetti lavori verso il prezzo di £.51.874.641.444 al netto del ribasso del 15 % e sono state , inoltre , impegnate sul Cap.709 del bilancio dell'A.N.A.S le seguenti somme:

- 1) £.26.917.669 mediante impegno per l'esercizio 1991
- 2) £63.824.223.318 mediante impegno per l'esercizio 1992

VISTO il rilievo n.53 del 19.8.1992 della Corte dei Conti relativo ai citati DD.AA. ;

VISTA la nota di risposta a tale rilievo n.4651 in data 25.10.1993

VISTA l'ordinanza in data 25.5.1994 con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per il giorno 2.6.1994 la sezione di Controllo per l'esame e pronuncia sulla dichiarazione di conformità a legge dei decreti in parola;

VISTA la deliberazione resa nell'adunanza del 2.6.1994 , con la quale la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha dichiarato non conformi a legge i decreti stessi

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi rientrano nel programma di interventi definito dall'A.N.A.S per la ricostruzione e l'ammodernamento della viabilità statale in Valtellina, Val Brembana e Val Formazza ai sensi dell'art. 5 punto 2 della legge 25 1990 n. 102;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CHE la definizione di tale programma di interventi è stata resa necessaria a seguito del catastrofico evento franoso di Val Pola dell'estate del 1987 che ha, tra l'altro, determinato l'interruzione della viabilità stradale tra la Media ed Alta Valtellina;

CHE l'urgenza di una pronta realizzazione degli interventi in questione non risulta affievolita dall'avvenuta costruzione di un collegamento provvisorio con Bormio in considerazione delle precarie condizioni di stabilità di alcune masse rocciose, volumetricamente assai ingenti, immediatamente adiacenti al limite della frana di Val Pola;

CHE, d'altra parte, le indagini eseguite dal "Dipartimento di Scienze della Terra" per l'accertamento delle condizioni di stabilità del territorio in questione hanno evidenziato il grave stato di rischio geologico della zona indagata, con rilevanti problematiche per la stabilità di entrambi i versanti dell'Adda;

RITENUTO che il regolare proseguimento dei lavori approvati con il decreto già citato, appare quindi, necessario non solo per ragioni di stretta legalità, ma anche per evidenti motivi di pubblico interesse connessi al ripristino, in condizioni di sicurezza, della viabilità interrotta tra la Media ed Alta Valtellina, a seguito dei surrichiamati eventi calamitosi del luglio 1987;

CHE sussistono inoltre motivi di opportunità e convenienza che non possono essere ignorati sotto il profilo politico-economico;

CHE l'ulteriore corso dei decreti in parola consente la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera, indispensabile per soddisfare fondamentali esigenze delle aree interessate estremamente bisognose dell'infrastruttura viaria per risolvere i gravosi problemi connessi alla ricostruzione e rilancio economico della Valtellina e zone adiacenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la repentina e non prevista interruzione dei lavori creerebbe gravi problemi di natura tecnica connessi al riavvicinamento della parte dei lavori ancora non eseguita, consistente in lavorazioni integrative di quelle già avviate e, come tali, necessarie a dare completezza tecnica e strutturale alle relative opere;

CHE, per quanto riguarda le opere primarie (viadotti e gallerie) non eseguite compiutamente, solo con il completamento delle fasi operative successive si potranno realizzare in via definitiva gli schemi statici progettuali e di dovuta garanzia;

CHE, pertanto, nel caso dei lavori in questione, che presentano uno stato di avanzamento pari all' 88,5%, è pressante l'esigenza che i lavori stessi siano eseguiti da un'unica impresa alla quale facciano capo eventuali responsabilità costruttive;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere alla conferma dei provvedimenti con decreto da sottoporsi - ai sensi dell'art. 3 - 1° comma, lettera i) della legge 14.1.1994 n. 20 - al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA:

Sono confermati, in ogni loro statuizione, i DD.AA. 17.10.1991 n.3059 e 9.12.1991 n.5175 relativi, rispettivamente, all'autorizzazione al pagamento dell'anticipazione contrattuale e all'approvazione del progetto in data 7.11.1990 n.8940 e del contratto a trattativa privata 12.11.1991 n.20892 di rep stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese "CARIBONI PARIDE S.p.A."-"SIGIC S.R.L."-"GIACOMELLI COSTRUZIONI S.r.l." per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione in variante del tratto Grosio-Sondalo-Bormio tra i km 80+000 e 100+000 lungo la S.S.n.38, 3° lotto: da Le Prese a Cepina - 1° stralcio.

Roma

18 SET. 1994

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Prato nota al n. 86
 14-9-94
 P. Dr. G. CAVALIERE



PER DONA CONFORME
 AL N. 1000/1994
 DI GIURISDIZIONE REGIONALE
 North Point

14/9/94

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14-1-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 10

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1648):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) il 15 novembre 1993.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 novembre 1993, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 novembre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24 novembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 30 novembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3430):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1º dicembre 1993, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 dicembre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 12 gennaio 1994.

94G0033

LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20.

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Art. 2.

Giudizi di conto

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 3.

Norme in materia di controllo della Corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14-1-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 10

1) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso **trenta** giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotti **ordinanza istruttoria**. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 306

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 568.Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75.

93G0653

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1993, n. 569.Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

93G0627

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1993.Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

93A7271

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1993.Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

93A7413

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559.Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Avvocatura dello Stato)

1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscriverne nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate

all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

Art. 2.

(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui

31-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 306

sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

Art. 20.

(Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio)

1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonché alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.

Art. 21.

(Procedure di spesa)

1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'articolo 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

Art. 23.

(Fondi di rotazione)

1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

Art. 24.

(Procedure di controllo)

1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 23 della presente legge.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 306

da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.

Art. 25.

(Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Integrità, universalità ed unità del bilancio). - 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori

del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate».

Art. 26.

(Norma finale)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: COSSO

94G0173

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994, n. 143

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività

1. È istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalità giuridica di diritto pubblico;

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private;

3. Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

4. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici;

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1-3-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili.

3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.

Art. 8.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri designati:

a) uno dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**, tra i dirigenti generali amministrativi o tecnici dell'Amministrazione dello Stato in servizio, con funzioni di presidente;

b) uno dal **Ministro dei lavori pubblici**, scelto tra dirigenti generali amministrativi o tecnici in servizio;

c) uno dal **Ministro del tesoro**, scelto tra dirigenti generali amministrativi in servizio, esperto in materia di revisione aziendale.

2. Per ognuno dei membri del collegio dei revisori è prevista la nomina di un membro supplente.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza ed efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici.

6. Il collegio dei revisori, in sede di esame del bilancio consuntivo, certifica lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 3.

Art. 9.

Ordinamento contabile

1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilità dello Stato.

2. Con lo statuto sono definite le modalità della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

3. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. L'Ente nazionale per le strade è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984. All'Ente si applica la normativa prevista dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Il personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la modalità di cui all'art. 7, comma 1, è nominato un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, che assume le funzioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione. L'amministratore straordinario può utilizzare strutture di servizio esterne, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Alla nomina dell'amministratore si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il compenso dell'amministratore straordinario è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

4. La provvisoria gestione dell'Ente è affidata all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per un quinquennio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giornale generale - n. 49

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda nazionale per le strade statali, e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici sono individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente.

6. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente è costituito da lire 50 miliardi a carico del capitolo 709 dello stato di previsione di spesa del bilancio dell'ANAS.

7. All'Ente sono attribuiti per l'anno 1994 i fondi stanziati nello stato di previsione delle entrate dell'ANAS per l'esercizio 1994 e non ancora utilizzati nel corso dell'anno, nonché i residui passivi alla data di costituzione. Resta ferma la garanzia dello Stato per i mutui stipulati dall'ANAS.

8. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

9. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*BARICCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli, CORSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Il testo dell'art. 1, lettera *b*), della legge n. 537 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) *omissis*;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche».

— Il D.Lgs. n. 29 1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge n. 400 1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 285 1992 (Nuovo codice della strada) modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è il seguente:

«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'ANAS;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di controllore, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7».

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 495 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente:

«Art. 23 (*Esame di qualificazione*). - 1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'art. 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di